

**Senato della Repubblica
Commissioni riunite 5^a e 6^a**

A.S. 2685

EMENDAMENTI

VOLUME UNICO

1° settembre 2022

Emendamento

Art. 1

MISIANI, MANCA

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: << nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti: << 5.000 milioni di euro per l'anno 2022 >>

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 22 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: "12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro". >>

c) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: <<c) quanto a 2.580 milioni di euro a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 42, comma 1-bis.>>

d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: <<2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 2-bis.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 42, comma 1-bis.

2-quinquies. Agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, agli enti ancora iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte alla relativa anagrafe è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita ad ogni singolo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Agli stessi enti di cui al periodo precedente è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita ad ogni singolo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. I contributi di cui ai periodi precedenti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La disciplina, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di tali contributi, a valere sul Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, sono disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole:<< 30 aprile>>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:<< 30 luglio>>;
- 2) le parole:<< 31 marzo 2021>> sono sostituite dalle seguenti:<< 30 giugno 2021>>
- 3) le parole:<< nella misura del 25 per cento>> sono sostituite dalle seguenti:<< nella misura del 35 per cento>>

A. 1

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

DE PETRIS, ERRANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma: "3) Al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legge 21 del 22 marzo 2022 il valore "12.000 euro" è sostituito da "20.000 euro".

Agli oneri conseguenti, nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.

A.2

A.S. 2685

EMENDAMENTI

Art. 1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Bonus sociali elettricità e gas)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 102,8 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.1

EMENDAMENTO

Art. 1

FENU, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 ed il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione l'ARERA definisce:

a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

b) il prezzo medio di importazione di cui al comma 1, lettera a) e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.»

A.O.2

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 1

FENU, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis.

(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)

1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo di importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del Gas Naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.”.

1.0.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 1

FENU, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis.

(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, è sospesa sino al 31 dicembre 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dispone il prezzo medio del gas naturale per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, basato sul prezzo medio di importazione doganale.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità di compensazione di eventuali maggiori costi sostenuti dai singoli operatori che forniscono il servizio.”.

1.0.2

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 1

GALLICCHIO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello pari a quello del quarto trimestre 2021.
2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 subiscono una perdita cumulata nel periodo 1 ottobre 2021-31 dicembre 2022, possono chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo Stato, esibendo la documentazione all'uopo predisposta con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni Iva e del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023.».

1.0.5

AS 2685

Emendamento

Art. 1

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
2. All'articolo 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: " relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: " relativi ai mesi da maggio 2022 a settembre 2022,".
 - b) Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 7 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri, si provvede:
 1. quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 2. quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 3. quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

A.O. 6

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 2

FENU, LOREFICE, VANIN, L'ABBATE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso "2-bis.1", premettere il seguente: "2-bis.01. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

b) al capoverso "2-bis.1", sostituire le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2.1

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 3

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, sostituire le parole "30 aprile 2023" con "31 dicembre 2022"
- b) Al comma 2 sostituire le parole "prima della data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti "dopo il 31 luglio 2022"
- c) Al comma 2 le parole sopprimere " , salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate".

3.1

EMENDAMENTO

Art. 3

GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: "30 aprile 2023" con le seguenti:

"31 ottobre 2022".

3.2

AS 2685

Emendamento

Art. 3

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SIRI

Al comma 1, dopo le parole: "Fino al 30 aprile 2023" sono inserite le seguenti:

*"e, fino al 31 dicembre 2023 per le imprese termali e alberghiero termali, di cui all'art. 3 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario"*

3.3

EMENDAMENTO

Art.3

TOFFANIN

All'art. 3, comma 1, dopo le parole: «Fino al 30 aprile 2023" inserire le seguenti:

"e, fino al 31 dicembre 2023 per le imprese termali e alberghiero termali, di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario"

3.4

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 3

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 aggiungere in fine le parole “*salvo le modifiche contrattuali che prevedono condizioni economiche allineate a quelle di tutela pubblicate da Arera o condizioni di maggior favore.*”
- b) Sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 le modifiche contrattuali contenute nei preavvisi comunicati per le suddette finalità sono valide esclusivamente nei limiti delle condizioni di cui al comma 1.”

3.5

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 3

GALLICCHIO, VANIN

Sopprimere il comma 2.

3.6

EMENDAMENTO

Art. 3

GALLONE

Sopprimere il comma 2.

3.7

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

CAUSIN, PACIFICO

Sopprimere il comma 2.

3.8

EMENDAMENTO

Art.3

PAROLI

"Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. E' fatta salva l'efficacia delle comunicazioni già inviate dall'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale per le suddette finalità prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fermo il diritto di recesso dal contratto del cliente finale.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo i preavvisi di variazione delle condizioni contrattuali economiche al termine della relativa validità."

3.9

AS 2685

ART. 3

STEGER

Sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”

3.10

EMENDAMENTO

Art.3

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire le parole da: "prima della data di entrata in vigore" fino alla fine con le seguenti: " dopo il 31 luglio 2022".

3.11

EMENDAMENTO

Art.3

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire le parole: “prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate” con le seguenti: “dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

3.12

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 3

TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In considerazione delle attuali condizioni di mercato e al fine di evitare ulteriori aumenti dei prezzi per le aziende che operano nel settore del gas naturale ai soggetti di cui all'Articolo 2.2 lettera a) punto ii) della delibera 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS si applica il regime di cui alla sezione 3 della medesima delibera fino al 31 dicembre 2023 al prezzo di mercato, cioè al punto di scambio virtuale calcolato come media aritmetica del mese di riferimento.

3.13

AS 2685

Emendamento

Art. 3

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni
dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: “ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022”, sono
sostituite dalle seguenti: “al secondo semestre dell’anno solare 2022”.

3.14

EMENDAMENTO

Art. 3

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3.15

AS 2685

EMENDAMENTO

Art. 3

DURNWALDER, STEGER,

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

<<Art.3-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica)

1. Al comma 3, dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, le parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi" sono soppresse.>>.

3.0.1

AS 2685

Emendamento

Art. 4

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: “ con potenza disponibile fino a 16,5 KW” con le seguenti: “ con potenza disponibile fino a 9 KW”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4.1

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 5

ARRIGONI, PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA,
FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono aggiunte le seguenti: « nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, »;
- b) al comma 2 le parole « 807,37 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 835,37 milioni ».

Conseguentemente:

- a) *Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento ».*
- b) *All'articolo 43 al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*
 - All'alinea sostituire le parole “euro 14.701,73 per l'anno 2022” con le seguenti “euro 14.729,73 milioni per l'anno 2022” e le parole “15.018,93 milioni di euro” con le seguenti “15.046,93 milioni di euro”;
 - Dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

5.1

A.S. 2685

Emendamento

Art. 5

MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «807,37 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «835,37 milioni».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento».

5.2

A.S. 2685

Emendamento

Art. 5

ROSSOMANDO, MISIANI

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: << La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022;>>

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: << 4-bis. Agli oneri derivanti, dall'ultimo periodo del comma 1, stimati in 33 milioni di euro per il semestre gennaio-giugno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU, PIRRO, MATRISCIANO, VANIN, L'ABBATE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

5.4

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU, PIRRO, MATRISCIANO, VANIN, L'ABBATE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al "pellet" è ridotta al 5 per cento.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

5.5

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei Comuni di Lampedusa e Linosa e nel Comune di Pantelleria, le somministrazioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), d), f) e g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 558.380,90 euro per l'anno 2022 e 2.223.523,62 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.6

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei Comuni di Lampedusa e Linosa e nel Comune di Pantelleria, le somministrazioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), d), f) e g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 558.380,90 euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.7

AS 2685
EMENDAMENTO

ART. 5

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4. *bis*. Per l'uso autotrazione del gas naturale, l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative a tutti gli oneri accessori al prezzo della materia prima gas presenti nelle fatture del medesimo gas. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui agli art. 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

4. *ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.8

EMENDAMENTO

Art.5

TOFFANIN

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4. bis - Per l’uso autotrazione del gas naturale, l’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative a tutti gli oneri accessori al prezzo della materia prima gas presenti nelle fatture del medesimo gas. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui agli art. 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.”. *Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ”.*

5.9

EMENDAMENTO

Art. 5

MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis (Riduzione dell'Iva a favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto di energia elettrica)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di energia elettrica per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.500 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.
3. All' articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento». »

5.0.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100% vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.”

5.0.2

AS 2685

EMENDAMENTO

Art.5

DURNWALDER, STEGER,

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<<Art.5-bis.

(Riduzione dell'Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

1. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.>>.

5.0.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 5-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA per il sostegno del settore della chimica verde)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), sono aggiunti i seguenti:

«1-sexies) borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-ter, 226-bis e 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente a quelli aventi un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866;

1-septies) pellicole trasparenti (cling film) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002, limitatamente a quelle aventi un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”

5.0.4

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 5

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Riduzione sul prezzo finale dei combustibili per autotrazione, uso agricolo, pesca e turismo per i Comuni di Pantelleria e Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ai residenti nonché alle persone che hanno il domicilio per ragioni di servizio o di lavoro nel Comune di Lampedusa e Linosa e nel Comune di Pantelleria, è concesso fino al 31 dicembre 2023 un rimborso per l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione e per uso agricolo, pesca e turismo, pari al valore delle accise di cui all'Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. I rimborsi di cui al comma precedente sono anticipati ai beneficiari dai rivenditori ai quali viene riconosciuto un credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.100.000 euro nel 2022 e 4.300.000 euro nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.5

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 5

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Azione a sostegno per la riduzione del prezzo finale del gas GPL ad uso combustione riscaldamento o cottura cibi per le isole di Pantelleria e Lampedusa e Linosa)

1. Al fine di sostenere la riduzione dei maggiori oneri dovuti al costo per il trasporto via mare e sull'attuale prezzo di vendita finale delle bombole di gas GPL ad uso combustione, riscaldamento o cottura cibi, nei Comuni di Pantelleria e di Lampedusa e Linosa, ai clienti finali è riconosciuto uno sconto pari ad euro 0,35 per chilogrammo per il Comune di Lampedusa e Linosa ed euro 0,56 per chilogrammo per il Comune di Pantelleria.
2. Gli sconti di cui al comma precedente sono anticipati ai beneficiari dai rivenditori ai quali viene riconosciuto un credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 68.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 272.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

5.0.6

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 6

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: "27 dicembre 2017," sono aggiunte le seguenti: *"ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWb,"*.
- b) Al comma 8 le parole: *"3.373,24 milioni di euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"3.423,24 milioni di euro"* e le parole: *"1.036,88 milioni di euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"1.086,88 milioni di euro"*.

Conseguentemente

All'articolo 43, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) All'alinea sostituire le parole *"euro 14.701,73 per l'anno 2022"* con le seguenti: *"euro 14.751,73 milioni per l'anno 2022"* e le parole *"15.018,93 milioni di euro"* con le seguenti *"15.068,93 milioni di euro"*;
- b) Dopo la lettera g) aggiungere la seguente: *"g-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

6.1

EMENDAMENTO

Art.6

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: “27 dicembre 2017,” *sono aggiunte le seguenti*: “ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell’anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,”.
- b) al comma 8 le parole: “3.373,24 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.423,24 milioni di euro” e le parole: “1.036,88 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.086,88 milioni di euro”.

Conseguentemente

all’articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’alinea le parole: “euro 14.701,73 per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “euro 14.751,73 milioni per l’anno 2022” e le parole “15.018,93 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “15.068,93 milioni di euro”;
- b) dopo la lettera g), inserire la seguente:
"h) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004, n.282,

6.2

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 6

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 dopo le parole: "27 dicembre 2017," sono aggiunte le seguenti: "ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,".*
- b) *Al comma 8 le parole: "3.373,24 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.423,24 milioni di euro" e le parole: "1.036,88 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.086,88 milioni di euro".*

conseguentemente

all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *All'alinea le parole: "euro 14.701,73 per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.801,73 milioni per l'anno 2022" e le parole "15.018,93 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "15.118,93 milioni di euro";*
- b) *Alla lettera d) le parole "45 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "145 milioni di euro".*

6.3

Sen. Vincenzo Presutto, Sen. Fabrizio Trentacoste

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 6

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 dopo le parole: "27 dicembre 2017," sono aggiunte le seguenti: "ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,".*
- b) *Al comma 8 le parole: "3.373,24 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.423,24 milioni di euro" e le parole: "1.036,88 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.086,88 milioni di euro".*

conseguentemente

all'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *All'alinea le parole: "euro 14.701,73 per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.751,73 milioni per l'anno 2022" e le parole "15.018,93 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "15.068,93 milioni di euro";*
- b) *Alla lettera c) le parole "630 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "680 milioni di euro".*

6.4

Sen. Vincenzo Presutto

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

MARINO

Al comma 1, dopo le parole «Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017» inserire le seguenti: «e alle imprese ad alta stagionalità operanti nei settori di cui all'Allegato 3 alle Linee guida CE che hanno avuto un consumo di energia elettrica nel terzo trimestre dell'anno pari ad almeno il 40% del consumo annuale, calcolato come media dei consumi del triennio precedente,».

Conseguentemente:

- *il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.388,54 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.074,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 972,7 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.*
- *All'articolo 43, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *Le parole «14.701,73 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «14.717,03 per l'anno 2022»;*
 - b) *Dopo la lettera g), inserire la seguente:*
«g-bis) quanto a 15,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.5

EMENDAMENTO

Art. 6

TOFFANIN, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: “pari al 25 per cento” con le parole: “pari al 50 per cento”;
- b) al comma 2 sostituire le parole: “ pari al 25 per cento” con le parole: “pari al 50 per cento”;
- c) al comma 3 sostituire le parole: “ pari al 15 per cento” con le parole: “pari al 30 per cento”;
- d) al comma 4 sostituire le parole: “ pari al 25 per cento” con le parole: “pari al 50 per cento”;
- e) al comma 6 sopprimere le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022”;
- f) al comma 7 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.”;
- g) Al comma 7 nel secondo periodo, dopo le parole: “in violazione del primo” aggiungere le seguenti “e secondo”
- h) Al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole: “e comunque entro la data del 31 dicembre 2022”.
- i) Sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui 1.036,88 milioni di euro per l'anno 2022 e 1036,88 milioni di euro per l'anno 2023 relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro per l'anno 2022 e 1070,36 milioni di euro per l'anno 2023 relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro per l'anno 2022 e 995,40 milioni di euro per l'anno 2023 relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro per l'anno 2022 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.”.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 3 allegato 1, incrementare di 3.374 milioni di euro per l'anno 2023 gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa.

6.6

MISIANI, MANCA

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: << 25 per cento >> con le seguenti: << 50 per cento >> e dopo le parole: << effettivamente utilizzata nel terzo >> aggiungere le seguenti: << e nel quarto >>;
- b) al comma 2, sostituire le parole: << 25 per cento >> con le seguenti: << 50 per cento >> e dopo le parole: << consumato nel terzo >> aggiungere le seguenti: << e nel quarto >>;
- c) al comma 3, sostituire le parole: << 15 per cento >> con le seguenti: << 30 per cento >> e dopo le parole: << utilizzata nel terzo >> aggiungere le seguenti: << e nel quarto >>;
- d) al comma 4, sostituire le parole: << 25 per cento >> con le seguenti: << 50 per cento >> e dopo le parole: << consumato nel terzo >> aggiungere le seguenti: << e nel quarto >>;
- e) al comma 5, sostituire le parole: << e terzo >> con le seguenti: << , terzo e quarto >>
- f) sostituire il comma 8, con il seguente: << Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 13.489.440 milioni di euro, di cui 4.144.000 milioni di euro relativi al comma 1, 4.281.440 milioni di euro relativi al comma 2, 3.981.600 milioni di euro per il comma 3 e 1.082.400 milioni di euro per il comma 4, si provvede:
- 1) quanto a 3.373.240 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43;
 - 2) quanto a 10.116.200 milioni di euro mediante utilizzo, fino a concorrenza dei relativi oneri, di quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 8-bis.>>
- g) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
- 8-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole: << 30 aprile >>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: << 30 luglio >>;
 - 2) le parole: << 31 marzo 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2021 >>
 - 3) le parole: << nella misura del 25 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << nella misura del 50 per cento >>

6.7

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

TOSATO, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "pari al 25 per cento" con le seguenti "pari al 50 per cento";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "pari al 25 per cento" con le seguenti "pari al 50 per cento";

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5.480,48 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 2.073,76 milioni di euro relativi al comma 1, 2.140,72 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, e 270,60 milioni di euro di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 2.107,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 3.373,24 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43."

6.8

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole: " pari al 25 per cento", sono sostituite dalle seguenti: " pari al 35 per cento";
2. al comma 2, le parole: " pari al 25 per cento", sono sostituite dalle seguenti: " pari al 35 per cento";
3. al comma 3, le parole: " pari al 15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: " pari al 25 per cento";
4. al comma 4, le parole: " pari al 25 per cento", sono sostituite dalle seguenti: " pari al 35 per cento";
5. il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.710,564 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.140,568 milioni di euro relativi al comma 1, 1.177,396 milioni di euro relativi al comma 2, 1.094,94 milioni di euro relativi ai commi 3 e 3-bis e 297,66 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:
 - a) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43;
 - b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - d) quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 - e) quanto a 162,324 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

6.9

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

TOSATO, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura pari al 50 per cento, anche per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nonché per la spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese di cui al medesimo comma 1, nel quarto trimestre 2022.";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto, in misura pari al 50 per cento, anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici."

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.587,72 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 2.073,76 milioni di euro relativi al comma 1-bis, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 2.140,72 milioni di euro relativi al comma 2-bis, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 2.484,48 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 5.103,24 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43."

Conseguentemente, all'articolo 43, abrogare il comma 1

6.10

EMENDAMENTO

Art. 6

MALLEGNI, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 3.726 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3-ter.

3-ter. All' articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento». »

6.11

EMENDAMENTO

Art. 6

MALLEGNI, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 2.329 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3-ter.

3-ter. All' articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «12 per cento». »

6.12

AS 2685

Emendamento

Art. 6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

“3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6.13

EMENDAMENTO

Art. 6

CALIGIURI, TOFFANIN

All'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019".

Conseguentemente all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole:

"995,40 milioni di euro relativi al comma 3" con le seguenti "1,990 miliardi di euro relativi al comma 3".

In subordine, all'articolo 43, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "h) quanto a 995 milioni di euro relativi al comma 3 dell'articolo 6 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6.14

EMENDAMENTO

Art. 6

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

- 1) sostituire le parole: *“Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse”* con le seguenti: *“Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi”*,
- 2) dopo le parole *“15 per cento”* aggiungere le seguenti: *“ovvero pari al 50 per cento”*,
- 3) sostituire le parole *“superiore al 30 per cento”* con le seguenti: *“rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento”*;

b) al comma 8:

- 1) sostituire le parole *“3.373,24 milioni di euro”* con le seguenti: *“13.408,84 milioni di euro”* e le parole *“995,40 milioni di euro”* con le seguenti: *“11.031 milioni di euro”*,
- 2) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”*

6.15

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 6

CASTALDI, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3:
 - 1) sostituire le parole: *“Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse”* con le seguenti: *“Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi”*,
 - 2) dopo le parole: *“15 per cento”* inserire le seguenti: *“ovvero pari al 50 per cento”*,
 - 3) sostituire le parole: *“superiore al 30 per cento”* con le seguenti: *“rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento”*;
- b) al comma 8:
 - 1) sostituire le parole *“3.373,24 milioni di euro”* con le seguenti: *“13.408,84 milioni di euro”* e le parole *“995,40 milioni di euro”* con le seguenti: *“11.031 milioni di euro”*,
 - 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”*

6.16

AS 2685

Emendamento

Art. 6

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, le parole: "Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse" sono sostituite dalle seguenti: "Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi",
2. al comma 3, le parole: " superiore al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: " compreso tra il 30 e il 100 per cento";
3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 3 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento qualora il soggetto beneficiario abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
4. il comma 8 è sostituito dal seguente: " 8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 13.408,84 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 11.031 milioni di euro relativi ai commi 3 e 3-bis e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:
 - a) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43;
 - b) quanto a 10.035,6 milioni di euro si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

6.17

EMENDAMENTO

Art. 6

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3:
 - 1) dopo le parole “15 per cento” aggiungere le seguenti: “ovvero pari al 50 per cento”,
 - 2) sostituire le parole “superiore al 30 per cento” con le seguenti: “rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento”;
- b) al comma 8:
 - 1) sostituire le parole “3.373,24 milioni di euro” con le seguenti: “9.330,84 milioni di euro” e le parole “995,40 milioni di euro” con le seguenti: “6.953 milioni di euro”;
 - 2) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: “Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”

6.18

A.S. 2685
EMENDAMENTO

Art. 6

CASTALDI, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3:
 - 1) dopo le parole: *“15 per cento”* inserire le seguenti: *“ovvero pari al 50 per cento”*,
 - 2) sostituire le parole: *“superiore al 30 per cento”* con le seguenti: *“rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento”*;
- b) al comma 8:
 - 1) sostituire le parole *“3.373,24 milioni di euro”* con le seguenti: *“9.330,84 milioni di euro”* e le parole *“995,40 milioni di euro”* con le seguenti: *“6.953 milioni di euro”*;
 - 2) *ni di euro”*;
 - 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”*

6.19

AS 2685

Emendamento

Art. 6

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, le parole: " superiore al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: " compreso tra il 30 e il 100 per cento";
2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 3 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento qualora il soggetto beneficiario abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
3. il comma 8 è sostituito dal seguente: " 8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 9.330,84 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 6.953 milioni di euro relativi ai commi 3 e 3-bis e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:
 - a) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43;
 - b) quanto a 5.957,6 milioni di euro si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

6.20

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

TOSATO, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica ovvero privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica ovvero privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal

6.21

/

(1/2)

Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.";

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede:

a) quanto a 1.188 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43."

6.21

AS 2685
ARTICOLO 6
EMENDAMENTO
CAUSIN

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 inserire il seguente: “**3-bis.** In deroga al comma 3 è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell’anno 2022 e dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, ai Soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e tutte le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento

6.22



ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

- b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

2) dopo il comma 4 inserire il seguente "4-bis. In deroga al comma 4, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 ai Soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, gestiscano in regime di accreditamento:

- a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti.*

residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

- b) *servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- c) *scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

3) *Il comma 8 è sostituito dal seguente: “Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43.”.*

Relazione illustrativa:

Le modifiche normative consentirebbero, da un lato, di ridurre l'impatto economico degli oneri per il maggior

costo dei servizi socio-sanitari. Calcolando infatti in 180.000 il numero delle persone non autosufficienti ricoverate; fatta 13,65 euro la media della maggiore spesa per energia elettrica e gas, per giornata di ricovero, l'ammontare annuo è pari nel totale ad euro 835.000.000,00. D'altro canto, consentirebbero la riduzione degli oneri per il maggior costo dei servizi di educazione ed istruzione educativi all'infanzia. Il Focus del Ministero dell'Istruzione, dal titolo *Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2021/2022* riporta che le scuole dell'infanzia paritarie sono 8.634 con 470.294 Bambini; Il Report dell'ISTAT di giugno 2020 "Nidi e Servizi Educativi per l'Infanzia" indica a pag. 39 in 393.000 i Bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi iscritti ad un Nido. La somma dei Bambini della Scuola dell'Infanzia (470.294) e dei Nidi (393.000) è pari a 863.294 Bambini da 0 a 6 anni. Fatto in € 40,00 al mese il maggior costo per energia elettrica e gas naturale, per ognuno dei 10 mesi di frequenza per anno scolastico, la somma annua totale del maggior costo è pari ad € 353.000.000,00.

6.22

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

SBROLLINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Ai soggetti di cui al comma 3-ter, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-ter. Al beneficio di cui al comma 3-bis possono accedere i soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di

6.23



istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4-ter, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 4-ter. Al beneficio di cui al comma 3-bis possono accedere i soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

- a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;
- b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi

al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43.»

6.23

EMENDAMENTO

Art. 6

DE POLI, BINETTI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In deroga al comma 3 che precede, ai Soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 835 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. All' articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «6 per cento».".

6.24

EMENDAMENTO

Art. 6

VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

b) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.208,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «14.701,73» con le seguenti: «15.536,73»;

b) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) quanto a 835 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.25

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali.»

6.26

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi da 5 a 7, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.";

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.427,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro di euro relativi al comma 3, 54 milioni di euro relativi al comma 3-bis, e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede:

a) quanto a 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3.373,24 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43."

6.27

AS 2685

Emendamento

Art. 6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione , pari a 108,1 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.28

EMENDAMENTO

Art. 6

CALIGIURI, TOFFANIN

All'articolo 6, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."

Conseguentemente all'art. 6, comma 8, sostituire le parole "270,60 milioni di euro relativi al comma 4" con le seguenti "378,700 milioni di euro relativi al comma 4".

In subordine, all'articolo 43, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "h) quanto a 108 milioni di euro relativi al comma 4 dell'articolo 6 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6.29

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 6

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: “di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34” sono aggiunte le seguenti: “ e alle imprese di distribuzione o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione”,
- b) dopo la parola “consumato” sono aggiunte le seguenti “o rivenduto”.

6.30

AS 2685

Emendamento

Art. 6

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 4, le parole: *“per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”* sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.31

EMENDAMENTO

Art. 6

TOFFANIN

Al comma 4, sopprimere le parole: "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.

6.32

EMENDAMENTO

Art. 6

VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento: a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali; b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

b) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.726,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43.»

Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «14.701,73» con le seguenti: «15.054,73»;

b) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) quanto a 353 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.33

EMENDAMENTO

Art. 6

DE POLI, BINETTI, TOFFANIN

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. In deroga al comma 4, ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 353 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- a) quanto a 203 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004, n.282,
- b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196."

6.34

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 6

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole «entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023»;
- b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. All'articolo 15.1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 le parole “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023” e al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023”;
 - 2) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023”;
 - 3) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023”.»
- c) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «solo per intero».

6.35

AS 2685

Emendamento

Art.6

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

“9-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali le cui strutture resteranno aperte nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 30 aprile 2023, nel limite della differenza tra la spesa per l'acquisto di gas ed energia elettrica sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2019 e la stessa spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.36

EMENDAMENTO

Art. 6

TOFFANIN

All'art. 6, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"10. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali le cui strutture resteranno aperte nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 30 aprile 2023, nel limite della differenza tra la spesa per l'acquisto di gas ed energia elettrica sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2019 e la stessa spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 1° ottobre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile".

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004, n.282.».

6.37

EMENDAMENTO

Art. 6

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**«Art. 6-bis (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese con potenza disponibile fino a 16,5 kW per l'acquisto di energia elettrica)*

1. Alle imprese con utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
2. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3. I crediti d'imposta di cui al comma 1 utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6.0.1

Conseguentemente all'articolo 43, comma 3 allegato 1, incrementare di 500 milioni di euro per l'anno 2023 gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa.

6.0.1

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

1. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai sensi del quale si specifica che, per la fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore, ove l'impresa si rifornisca di energia dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante, si interpreta nel senso che la condizione di essere con il medesimo venditore dal primo trimestre 2019 è necessaria unicamente per obbligare il venditore a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica ma non è prerogativa per la fruizione dei crediti d'imposta ivi richiamati. ».

6.0.2

EMENDAMENTO

Art. 6

BOCCARDI, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto misure straordinarie a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dal decreto MISE del 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica del secondo trimestre 2022 abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2021.
2. È riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata fino al 31 luglio 2022.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo sono stanziati 540 milioni di euro derivanti dall'utilizzo di una quota parte dei proventi derivanti delle aste delle quote di emissione di CO2.»

6.0.3

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese per ridurre gli effetti degli aumenti del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale)

1. In via eccezionale, fino al 31 dicembre 2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale, alle imprese dotate di gruppi elettrogeni di emergenza a gasolio o benzina, è concesso il loro utilizzo in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente."

6.0.4

EMENDAMENTO

ART.6

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole “entro il 30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2022”».

6.0.5

AS 2685

Emendamento

Art. 6

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)

1. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;»."

6.0.6

EMENDAMENTO

Art. 6

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)

1. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;».”

6.0.7

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)

1. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente:

“1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;”».

6.0.8

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 6

CASTALDI, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese per fronteggiare i costi energetici)

1. All'articolo 1, comma 55-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;».”

6.0.9

AS 2685

Emendamento

Art. 6

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51."

6.0.10

EMENDAMENTO

Art. 6

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

1. 1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6.o. 11

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

1. 1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.”

6.0.12

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 6

CASTALDI, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Estensione del periodo di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

6.0.13

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente.

“Art. 6 bis

(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici PMI)

Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito nella legge 20 maggio 2022 n. 51 le parole “di maggio 2022 e giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “da maggio 2022 a dicembre 2022”.

6.0.14

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli enti del Terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare)

1. Alle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e ad altra utenza fragile, i cui costi per kWh della componente energia elettrica e per metro cubo della componente gas, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, fino al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica e per la componente gas nel secondo semestre 2022, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.15

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli enti del Terzo settore)

1. Agli enti del Terzo Settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non ancora trasmigrate nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, i cui costi per KWh della componente energia elettrica e per metro cubo della componente gas, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, fino al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica e per la componente gas nel secondo semestre 2022, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.16

EMENDAMENTO

Art. 6

RIZZOTTI, BINETTI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis (Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.17

A.S. 2685
Emendamento
Art. 6

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

6.0.18

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI

ART 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.19

EMENDAMENTO

Art. 6

FENU, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo di solidarietà a carico dei settori farmaceutico ed assicurativo per il contrasto della povertà energetica)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2021 e 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che operano nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici ed assicurativi, nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito almeno superiore ad 1 milione di euro:
 - a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
 - b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

6.0.20

— ÷

112

9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024, per essere ripartito ai Comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.».

6.0.20

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Contributo straordinario alle imprese operanti nel settore della fabbricazione e lavorazione del vetro)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro, finalizzati all'erogazione di un contributo straordinario alle imprese riferite al codice ATECO 23.1, per sostenere i maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»."

6.0.21

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

ROMEO, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Contributo straordinario alle imprese del vetro di Murano per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro, finalizzati all'erogazione di un contributo straordinario alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano per sostenere i maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»."

6.0.22

A.S. 2685_
Emendamento
Art. 6

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di impianti di risalita)

1. Al fine di ridurre gli effetti dell'incremento dei costi dell'energia elettrica per i soggetti esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, destinato a finanziare il riconoscimento, in favore dei predetti soggetti, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica nel primo trimestre solare dello stesso anno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207.

6.0.23

AS 2685

Emendamento

RICHETTI, MASINI, CANGINI

Articolo 6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Disposizioni di semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici per le strutture turistiche e termali)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2-*septies* è sostituito dal seguente:

«2-*septies*. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni.»».

6.0.24

AS 2685

Emendamento

Art. 7

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1 sostituire le parole: “nel terzo trimestre” con le seguenti: “nel terzo e quarto trimestre”; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ e per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 dalle imprese esercenti attività agricola”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione , pari a 290 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

7.1

EMENDAMENTO

Art. 7

CALIGIURI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: “terzo trimestre solare dell’anno 2022” con le seguenti: “terzo e quarto trimestre solare dell’anno 2022”;
- b) al comma 2, sostituire le parole “194,41 milioni di euro” con le seguenti: “388,82 milioni di euro”.

Conseguentemente, all’articolo 43, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: “h) quanto a 194,41 milioni di euro relativi al comma 2 dell’articolo 6 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7.2

AS 2685

Emendamento

Art. 7

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: “terzo trimestre solare dell’anno 2022” con le seguenti: “terzo e quarto trimestre solare dell’anno 2022”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione , pari a 195 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.3

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI

Art. 7

(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 febbraio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «e gli altri intermediari finanziari,» inserire le seguenti: «nonché le compagnie petrolifere»”

7.4

AS 2685

Emendamento

RICHETTI, MASINI, CANGINI

Articolo 7

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all’esercizio dell’attività agricola, le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dall’anno 2022.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, valutati in 117 milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43, comma 2, lettera g)”.

7.5

EMENDAMENTO

Art. 7

CALIGIURI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "30 per cento".

2-ter. Per il quarto trimestre solare dell'anno 2022, il credito di imposta di cui al comma 1, si applica anche ai consumi di gasolio per il riscaldamento di fabbricati produttivi.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. "

7.6

AS 2685

Emendamento

Art. 7

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

“2-bis. Al comma 1, dell’articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”.

2-ter. Per il quarto trimestre solare dell’anno 2022, il credito di imposta di cui al comma 1, si applica anche ai consumi di gasolio per il riscaldamento di fabbricati produttivi.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione , pari a 241 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.7

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LANNUTTI, LEZZI

ART. 7.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca.”

7.8

EMENDAMENTO

Art. 7

CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:**«Art. 7-bis (Misure per la valorizzazione energetica e agronomica degli scarti alimentari provenienti da Distretti agroalimentari, Distretti del Cibo e Consorzi di tutela)*

1. Dopo l'art. 216-ter del D.Lgs. 152 del 2006 aggiungere il seguente:

«Art. 216-quater (Impianti di digestione anaerobica termofila)

1. Ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di digestione anaerobica termofila, ancorché realizzati senza preventiva autorizzazione integrata ambientale o comunque senza preventiva abilitazione ai sensi della Parte IV del presente decreto, e situati all'interno di un Consorzio di tutela individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un Distretto agro-alimentare di qualità tra quelli individuati dal D.Lgs. n.228/01 o di un Distretto del Cibo ai sensi della Legge 205 del 27 dicembre 2017, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sono abilitati al recupero e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate e appartenenti ai suddetti enti.

2. Le imprese titolari dell'impianto di digestione anaerobica termofila di cui al comma precedente intraprendono l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti sopra menzionati, previa comunicazione di inizio attività resa all'attività provinciale territorialmente competente e senza preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del presente decreto.

3. La comunicazione è accompagnata da una relazione dalla quale risultino:

- a) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - 1) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti conferiti sono destinati ad essere recuperati;
 - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti conferibili presso l'impianto;
 - 3) le quantità massime di rifiuti conferibili;
 - 4) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. L'autorità provinciale competente iscrive dette imprese in un'apposita sezione del registro di cui all'articolo 216, comma 3, entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, dandone notizia all'impresa iscritta, che potrà così intraprendere l'esercizio delle attività di recupero comunicate.

5. In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui ai commi precedenti,

l'autorità competente potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

6. La comunicazione all'autorità provinciale competente deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

7. I prodotti ottenuti al termine del processo di digestione anaerobica termofila di cui ai commi precedenti sono equiparati ai fertilizzanti di origine chimica quando sono ottenuti dalla digestione anaerobica termofila di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, e sono impiegati secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, di cui al terzo periodo del comma 2, art. 21 del Decreto-Legge 21 marzo, n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.»

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 7

BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure per la valorizzazione energetica e agronomica degli scarti alimentari provenienti da Distretti agroalimentari, Distretti del Cibo e Consorzi di tutela)

1. Dopo l'articolo 216-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il seguente:

"Art. 216-quater

(Impianti di digestione anaerobica
termofila)

1. Ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di digestione anaerobica termofila, ancorché realizzati senza preventiva autorizzazione integrata ambientale o comunque senza preventiva abilitazione ai sensi della Parte IV del presente decreto, e situati all'interno di un Consorzio di tutela individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un Distretto agroalimentare di qualità tra quelli individuati dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 o di un Distretto del Cibo ai sensi della Legge 205 del 27 dicembre 2017, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sono abilitati al recupero e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate e appartenenti ai suddetti enti.
2. Le imprese titolari dell'impianto di digestione anaerobica termofila di cui al comma precedente intraprendono l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti sopra menzionati, previa comunicazione di inizio attività resa all'attività provinciale territorialmente competente e senza preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del presente decreto.

La comunicazione è accompagnata da una relazione dalla quale risultino:

- a) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- b) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti conferiti sono destinati ad essere recuperati;
- c) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti conferibili presso l'impianto;
- d) le quantità massime di rifiuti conferibili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

L'autorità provinciale competente iscrive dette imprese in un'apposita sezione del registro di cui all'articolo 216, comma 3, entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, dandone notizia all'impresa iscritta, che potrà così intraprendere l'esercizio delle attività di recupero comunicate.

3. In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'autorità competente potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti

dall'amministrazione. La comunicazione all'autorità provinciale competente deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

4. I prodotti ottenuti al termine del processo di digestione anaerobica termofila di cui ai commi precedenti sono equiparati ai fertilizzanti di origine chimica quando sono ottenuti dalla digestione anaerobica termofila di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, e sono impiegati secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, di cui al terzo periodo del comma 2, art. 21 del Decreto-Legge 21 marzo, n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.»

EMENDAMENTO

Art.7

CALIGIURI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis (Misure per la flessibilità energetica delle imprese del comparto del *rendering*)

1. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico e del contesto geopolitico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per gli anni 2022 e 2023 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), del Regolamento CE n. 1069/2009:
 - a) sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda – Titolo III-bis, Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - b) sono autorizzati ad utilizzare, per usi industriali, un prodotto energetico uguale o diverso da quelli autorizzati nella licenza rilasciata dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise – T.U.A.), nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - i. che il prodotto energetico sia ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 21 del T.U.A.;
 - ii. che il prodotto energetico sia ricevuto ad accisa assolta;
 - iii. che il prodotto energetico sia consumato per usi propri dell'esercente;
 - iv. che venga inviata, entro quindici giorni dalla data prevista di utilizzo del prodotto energetico prescelto, una comunicazione (a mezzo PEC) all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli competente. Tale comunicazione deve contenere i dati anagrafici e societari del richiedente nonché le informazioni tecniche atte a descrivere l'intervento effettuato e le relative modalità di gestione.
2. Quanto previsto alla lettera b) del comma 1 vale anche per soggetti che non sono titolari di una licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, per una capacità massima pari a 200 metri cubi di prodotto energetico. In quest'ultimo caso, a seguito dell'invio della comunicazione di cui alla precedente lettera b) punto iv, l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli rilascia, entro il termine massimo di sette giorni, un codice ditta.
3. Il possesso del codice accisa o del codice ditta, nonché il rispetto delle condizioni previste alla lettera b) del comma 1 costituisce deroga ad ogni altro adempimento previsto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare da

quanto previsto agli articoli 23, 25 e 63 del medesimo provvedimento, abilitando i possessori al ritiro e all'utilizzo del prodotto energetico prescelto per un quantitativo massimo pari a 3.000 tonnellate. Tale quantitativo massimo potrà essere ritirato e utilizzato per un massimo di due volte per anno solare. L'utilizzo del prodotto prescelto sarà altresì autorizzato nel caso in cui sia dichiarato dall'Autorità Competente il livello di preallarme, allarme o di emergenza ai sensi dell'Allegato 2 al Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019, per tutta la durata di tali periodi.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 1.»

A.S. 2685
Emendamento
Art. 7

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico di persone in mare e in acque interne con navi minori)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e nelle acque interne, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.4

A.S. 2685
Emendamento
Art. 7

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

7.0.5

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 7-bis

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi da materiale da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di fornitura aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, con particolare riguardo al settore della cantieristica navale (Codice ATECO 30.11.02.), sono obbligate ad aggiornare i prezzi di aggiudicazione anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi a consumo per le valutazioni monetarie (indice FOI).

7.0.6

EMENDAMENTO

Art.7

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis. (Credito d'imposta sulla carta e sulla distribuzione)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 aggiungere il seguente comma 10: "All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70"; al comma 3 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da " Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

7.0.7

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LANNUTTI, LEZZI

ART. 7.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono inserite le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.8

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI

ART. 7.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)

1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.9

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI

ART. 7.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«Art. 7-bis
(Rifinanziamento cambiiale agraria)*

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.10

EMENDAMENTO

Art. 7

MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.11

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, le parole: " 20 settembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: " 20 ottobre 2022";
2. Il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.085,22 milioni di euro per l'anno 2022 e in 93,64 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
 - a) quanto a 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 43,
 - b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
 - d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - e) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - f) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - g) quanto a 752,61 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

EMENDAMENTO

Art.8

TOFFANIN

Al comma 1 dopo le parole “e fino al 20 settembre 2022” aggiungere le seguenti: “, e per il gas naturale usato per autotrazione a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022:”. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 4° trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTO

Art. 8

TOFFANIN

Al comma 1 dopo le parole “e fino al 20 settembre 2022” aggiungere le seguenti:

“, e per il gas naturale usato per autotrazione a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022:”. *Conseguentemente* agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 4° trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.3

EMENDAMENTO

Art. 8

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis

1. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73 quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)»

8.0.1

EMENDAMENTO

Art. 8

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis

1.E' istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.0.2

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LEZZI

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:* «9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. 9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a due milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;
- b) *al comma 8 sostituire le parole “del presente articolo” con le seguenti:* “dei commi precedenti”;
- c) *al comma 9 sostituire le parole “dal presente articolo” con le seguenti:* “dai commi precedenti”.

9.1

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9 bis

(Inclusione Aziende TPL tra le Imprese energivore e a forte consumo di gas naturale)

All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale".

All'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale".

9.0.1

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 9

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-*bis*.»;

b) il terzo comma è abrogato.».

9.0.2

EMENDAMENTO

Art. 9

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, le parole "20 per cento" sono sostituite con "28 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.000.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

9.0.3

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 9

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, le parole "20 per cento" sono sostituite con "28 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.000.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.4

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

PERGREFFI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'incremento del prezzo dei carburanti, ed incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 77,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.5

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 9

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9 bis
(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili)

1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di bioidrogeno, combustibile e carburante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 2 comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "lett. dd) bis "bioidrogeno": idrogeno appartenente alla famiglia dei biogas comunque originato dalla biomassa";
- l'articolo 11 comma 2 le parole dopo "possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario" sono sostituite dalle seguenti "ad altri biogas, in particolare il bioidrogeno e anche alla produzione di combustibili e carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica";
- all'articolo 39 comma 1 alle lettere a) e b) la parola "biogas" è sostituita con le parole "i biogas";
- all'articolo 39 comma 3, alla lett. a) la parola "biogas" è sostituita con le parole "i biogas" e alla lett. b) le parole "del biogas" sono sostituite con le parole "dei biogas";
- all'articolo 39 comma 5 alla lett. a) le parole "il biogas" sono sostituite con le parole "i biogas";
- all'articolo 39 comma 7 le parole "del biogas" sono sostituite con "dei biogas".»

9.0.6

EMENDAMENTO

Art. 9

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di sport)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il 2022, pari a 50 milioni di euro, sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

9.0.7

A.S. 2685
Emendamento
Art. 9

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato, e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui all'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 39 del Regolamento UE n. 952/2013, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.
2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.
3. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549, è abrogato.
4. All'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole “gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “nonché i centri di assistenza doganale”.

9.0.8

AS 2685

ART. 10

STEGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In coerenza con il quadro delineato dal presente articolo, nei casi di applicazione dell'articolo 211 di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al di fuori dei transiti tra le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.»

10.1

AS 2685

Emendamento

Art. 11

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ La presente disposizione non si applica alle imprese agricole.

11.1

EMENDAMENTO

Art. 11

CALIGIURI, TOFFANIN

All'articolo 11, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

“Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione”.

11. 2

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 11

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Al comma 1, dopo le parole "è prorogata al 30 giugno 2023" sono aggiunte in fine le seguenti:

“Per il periodo di proroga che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, il prezzo di riferimento di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato”.

Conseguentemente, dopo l'allegato 2 aggiungere il seguente:

Allegato 3

Tabella 1 Prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona di mercato

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
63	62	63	65	78	60

11.3

EMENDAMENTO

Art. 11

GALLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.»"

11.4

STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente: “7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. Le modifiche introdotte dal presente comma si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’entrata in vigore del presente decreto si applicano anche ai produttori appartenenti a un gruppo societario le disposizioni dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, precedentemente vigenti”;

b) dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: “7-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma 7-bis.”

11.5

MANCA, MISIANI, D'ALFONSO

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso 7-ter, le parole: "i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2023".

b) al comma 2, dopo il capoverso 7-ter, è aggiunto il seguente: << 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.>>

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il comma 2-septies dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dai seguenti: << 2-septies Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-octies. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni."

11.6

EMENDAMENTO

Art.11

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

"Al comma 2, capoverso "7-ter", le parole "i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2023".

11.7

EMENDAMENTO

ART. 11

BOCCARDI, TOFFANIN

Al comma 2, dopo il capoverso "7-ter" aggiungere il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."

11.8

A.S. 2685_
Emendamento
Art. 11

EVANGELISTA

Al comma 2, dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater - Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di PMI, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».

11.9

EMENDAMENTO

Art. 11

CALIGIURI, TOFFANIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212."

11.10

AS 2685

Emendamento

Art. 11

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. L’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell’articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212

11. 11

AS 2685

Emendamento

Art. 11

MONTANI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, BERGESIO, FUSCO, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Il comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

“Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l’emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nelle aree e negli edifici inerenti strutture turistiche e termali nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), ovvero nuovi impianti idroelettrici atti a consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.”

11. 1 2

AS 2685

Emendamento

Art. 11

MONTANI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis). Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».

11.13

A.S. 2685
Emendamento
Art. 11

EVANGELISTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

“Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi. ».

11.14

EMENDAMENTO

Art. 11

TOFFANIN

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"5. Il comma 2 septies dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dai seguenti.

2-septies Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-octies Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma I dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni."

11.15

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 11

All'art. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il comma 2-septies dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per gli impianti di cui al presente comma, ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trovano applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni".

Sen. Vincenzo Presutto

11.16

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 11

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo le parole: "di strutture turistico e termali" inserire le seguenti: "e su coperture piane e/o falde delle dette strutture,".

4-ter. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 aggiungere, in fine, i seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».

11.17

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 11

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

All'articolo, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, è prorogato all'8 ottobre 2023 il termine ultimo, precedentemente fissato all'8 ottobre 2022 a seguito delle disposizioni del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, per entrare in esercizio e l'accesso alle tariffe di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, per tutti gli impianti che rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo Decreto Ministeriale, a prescindere dal Bando assegnatario.»

11.18

AS 2685

ART. 11

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis»

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

11.0.1

A.S. 2685

Emendamento

Art. 12

PARRINI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

1. Al fine di fronteggiare l'incremento dei costi derivanti dall'acquisto dei carburanti e di garantire la continuità del servizio svolto dalle ambulanze adibite al trasporto di emergenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2022, agli acquisti di carburante per lo svolgimento del predetto servizio si applicano, nel limite massimo di spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022, le agevolazioni previste dal punto 5 della Tabella A di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'uso autotrazione del gas naturale, l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative a tutti gli oneri accessori al prezzo della materia prima gas presenti nelle fatture del medesimo gas. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui agli art. 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.". Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Al comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) per le esigenze di liquidità direttamente derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;».
5. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a settantadue.
6. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
7. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica di cui all'art. 21, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidare, non si tiene conto dei beni destinati al servizio pubblico e devolvibili al termine della concessione.
8. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

9. In deroga al comma 4 dell'articolo 6, ai oggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 8 e 9, valutati in 1.105,6 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 835 milioni di euro relativi al comma 8 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 9, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della cassa per i servizi energetici e ambientali.>>

12.0.1

AS 2685

Emendamento

Art. 12

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: " decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: " nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: " decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: " nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

12.0.2

AS 2685

Emendamento

Art. 12

ARRIGONI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico».

12.0.3

AS 2685

Emendamento

Art. 12

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai Centri riabilitativi in regime ambulatoriale accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano e gestiscono piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo semestre 2022 un incremento del costo per le spese energetiche superiore al 30 per cento del corrispondente costo riferito al medesimo semestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.4

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

12.0.5

EMENDAMENTO

Art. 12

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente**«Art. 12-bis (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)*

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 20 MW" e le parole "fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche per le fattispecie a cui risultino applicabili, il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione."»

12.0.6

AS 2685

Emendamento

Art. 12

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: " 31 dicembre 2022" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "solo per intero" sono soppresse.

12.0.7

AS 2685

Emendamento

Art. 12

ARRIGONI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.", sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.8

EMENDAMENTO

Art. 12

DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Articolo 12-bis

(Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale)

All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “*La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto*”;
- b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “*La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto*”.».

12.0.9

A.S. 2685
Emendamento
Art. 12

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis
(Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale)

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “*La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto*”;
 - b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “*La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto*”.».

12.0.10

AS 2685

Emendamento

Art. 12

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale)

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;

b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”.».

12.0.11

EMENDAMENTO

Art. 12

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente

“Art. 12 bis (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. All'articolo 121, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: “La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.”

12.0.12

EMENDAMENTO

Art. 12

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente

“Art. 12 bis ("Remissione in bonis" e comunicazioni di opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. Alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.”.

12.0.13

AS 2685

Emendamento

Art. 12

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2021, di cui all'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 settembre 2022, oppure attraverso rateizzazione del pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022, della seconda rata entro il 31 ottobre 2022, della terza rata entro il 30 novembre 2022 e della quarta rata entro il 31 dicembre 2022.».

12.0.14

AS 2685

Emendamento

Art. 12

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la parola "ferrosi", inserire le seguenti "inclusi i rottami di lega di nickel";

b) Al comma 2, dopo le parole "una informativa completa dell'operazione" aggiungere le seguenti "che riporti tutti i dati relativi ai materiali oggetto dell'operazione medesima inclusi gli indirizzi dei siti di deposito, i titoli autorizzativi dei soggetti coinvolti nella operazione, i dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati, la data di uscita dal territorio italiano e la dogana di transito."

c) Al comma 4, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2022".»

12.0.15

12.0.16

AS 2685

Emendamento

Art. 12

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 12-bis. (Ulteriori misure di sostegno alle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, di cui al c.c. 2135, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1 settembre 2022 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 e' sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le Imprese di cui al c.c.2135 le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

3. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.

4. L'art. 19 della Legge 20 maggio 2022, n. 51. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è così modificato:

1) al comma 1, dopo le parole: «possono essere rinegoziate e ristrutturare» inserire le seguenti: «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui uno di pre-ammortamento»;

5. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.0.16

AS 2685

Emendamento

Art. 12

FERRERO, BERGESIO, FUSCO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

“ Articolo 12-bis. (Misure di sostegno finanziario alle imprese del settore termale)

1. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n.323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art.106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2023;
 - b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2023, alle medesime condizioni;
 - c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 30 giugno 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art.47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 non sono inoltre dovute dalle imprese termali:
 - a) la seconda rata per il 2022 dell'imposta municipale sui rifiuti (Ta.Ri) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147;
 - b) la seconda rata per il 2022 dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

12.0.17

4. L'esenzione di cui al comma precedente, lettera b) e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico –ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile – seppur formalmente differenti – coincidano in termini sostanziali in quanto:
- a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
 - b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;
 - c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.
5. All'articolo 22, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, numero 21 convertito con la legge di conversione 20 maggio 2022, n.51, dopo le parole "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8, a condizione che negli stessi si svolgano le attività di cui al codice ATECO 96.04.20".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.17

AS 2685
Emendamento
Art. 12

ROMEO, BAGNAI, SIRI, MONTANI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi, per sostenere il potere di acquisto di quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni dell'attuale crisi economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.”.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.108 milioni di euro per l'anno 2022 e 3.832 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.18

AS 2685

Emendamento

Art. 12

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

1. Al fine di allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai pellet con le aliquote applicate agli altri combustibili, al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 83 milioni di euro da decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.19

A.S. 2685
Emendamento
Art. 12

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

1. Al comma 712 della Legge del 23 dicembre 2014, n.190 sopprimere le parole: “esclusi i pellet”;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.»

12.0.20

EMENDAMENTO

Art.12

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

1 2 . 0 . 2 1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 12

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, VANIN, L'ABBATE

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO E RAPPRESENTANZA DELLE
PARTI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 12-bis
(Finalità e campo di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 12-ter.
(Definizione)

1. Per « retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente » si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

Art. 12-quater.

(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)

1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 12-ter, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-ter.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 12-quinquies.

(Contratti collettivi scaduti o disdettati)

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

Art. 12-sexies.

(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 12-ter, comma 1, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
3. La Commissione:
- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-ter;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 12-ter;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 12-quater.
4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 12-ter è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12-septies.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12-octies.

(Repressione di condotte elusive)

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12-nonies.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità di cui al presente Capo.

Art. 12-decies.

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

12.0.22

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

PACIFICO

Al comma 4, le parole:

“200 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “400 milioni di euro”.

13.1

Senato della Repubblica
Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze e Tesoro
A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, c.d. "DL Aiuti bis"

Sen. Marinella Pacifico

Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Adeguamento coperture Fondo di solidarietà nazionale

Adeguamento coperture Fondo di solidarietà nazionale

All'articolo 13, comma 4, le parole:

"200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"400 milioni di euro".

Motivazioni

Per sostenere in maniera efficace le imprese e le cooperative agricole danneggiate che non hanno sottoscritto coperture assicurative a protezione dal rischio siccità, si ritiene necessario implementare la copertura prevista dall'articolo di ulteriori 200 milioni di euro, per un totale di 400 milioni, al fine di permettere alle aziende di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, tutelare gli allevamenti e le coltivazioni permanenti e recuperare le anticipazioni colturali danneggiate e che non produrranno sufficiente raccolto.

13.2

AS 2685

Emendamento

Art. 13

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. *(Ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese agricole danneggiate da eventi avversi)*

1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "ad ogni effetto di legge," inserire le seguenti: ", ivi compresi quelli fiscali,".

13.0.1

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 13

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13 bis

(Nomina del Commissario straordinario per il contrasto e la prevenzione della siccità)

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 ed esteso con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022 al fine di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione e alla prevenzione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto delle situazioni emergenziali nel settore idrico connesse alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 *ter*. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023.
2. Il Commissario può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidente delle Regioni interessate;
3. Gli eventuali compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Restano ferme, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuite ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I Commissari straordinari di cui al primo periodo provvedono a trasmettere al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 13 *ter*

(Funzioni del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario di cui al precedente articolo:

13.0.2

- a) individua, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;
- b) coordina e sovrintende le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- c) assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;
- d) predisporre ed adotta, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera b), privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, compresi quelli riguardanti i laghi in stato di sofferenza idrica con elevato abbassamento delle acque;
- e) adotta i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516 - ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- f) definisce criteri omogenei per l'adozione da parte delle Autorità di bacino delle misure di pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse previste dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
- g) verifica l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- h) verifica lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;
- i) riceve dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;
- l) esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- m) adotta, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) promuove la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) effettua le segnalazioni e propone l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

p) svolge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

q) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi, in particolare il lago Trasimeno, può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

2. I piani degli interventi adottati dal Commissario straordinario, ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), individuano, per ciascun intervento identificato con il codice unico di progetto (CUP), il costo complessivo a carico delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ivi compresi la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di cui alla lettera p) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alle lettere d) e e) del comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché di quelli previsti dalla lettera p) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario assume le funzioni di stazione appaltante.

4. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 1 ovvero lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera p) del medesimo comma 1, al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Per le medesime finalità, nonché per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e viene determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi previsti da dette convenzioni e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce,

ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento della struttura commissariale, per la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera p) del medesimo comma 1, nonché delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3. Il Commissario predispose e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciale. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale di una di una struttura commissariale, composta da venti unità di personale, di cui una di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale di cui al presente comma è individuato tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che, viene collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, nonché per il necessario supporto tecnico, Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite di spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

8. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 dicembre 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine alle attività di cui comma 1, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, nonché delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

9. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.2

EMENDAMENTO

Art. 13

CALIGIURI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis (Misure di sostegno per la produzione agricola)

1. In considerazione della situazione economica determinatasi, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, dal perdurare della crisi idrica e degli eventi climatici estremi, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.
2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.»

13.0.3

A.S. 2685

Emendamento

Art. 14

MANCA

Al comma 3, sostituire le parole "di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

Conseguentemente, al comma 4, eliminare le parole "a partecipazione interamente pubblica" e al comma 5 sostituire le parole "Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica" con le seguenti: "L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nell'ipotesi".

14.1

EMENDAMENTO

Art. 15

AIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

1. All'articolo 147 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio

all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province' o alle città metropolitane.

Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano gestito l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti

in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."»

15.0.1

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 15

BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione è conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
4. Al numero 22 dell'allegato 3, tabella 2.1 "correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le parole "non sono ammessi fanghi di depurazione" sono abrogate. »

15.0.2

AS 2685

Emendamento

Art. 15

BERGESIO, FERRERO, BRUZZONE, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

“Art. 15-bis. 1 In relazione ai maggiori costi operativi per il completamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario alla peste suina africana sul territorio della regione Piemonte, all'articolo 2, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, le parole “10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “11.790.000 euro”.

Conseguentemente, il comma 2-quinquies, dell'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, per l'importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, per l'importo residuo pari a 1.790.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .”

Conseguentemente, al titolo del Capo II, dopo le parole: “ all'emergenza idrica”, inserire le seguenti: “ e per il contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana”

15.0.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 15

L'ABBATE, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)

1. In considerazione della situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto del recente fenomeno di siccità, al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci» sono soppresse;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»;
- d) al quarto periodo, dopo le parole: «e altri soggetti di diritto privato comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»;
- e) al settimo periodo, dopo le parole: «i diritti» sono aggiunte le seguenti: «e usi» e dopo le parole: «in forza di provvedimenti concessori» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati»;
- f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10.».

15.0.4

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 15

AUDDINO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obbligo di installazione di riduttori di flusso)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio dotare i rubinetti degli edifici di proprietà pubblica e privata di nuova costruzione di riduttori di flusso d'acqua.
2. Entro il 30 giugno 2023 è obbligatorio l'adeguamento degli edifici preesistenti di proprietà pubblica e privata all'obbligo di installazione dei riduttori di flusso d'acqua sui rubinetti.»

15.0.5

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni", con le seguenti "di 900 milioni di euro, da destinare per 850 milioni di euro in favore dei comuni".

b) al comma 2, sostituire le parole "pari a 400 milioni di euro" con le seguenti "pari a 900 milioni di euro"

Conseguentemente:

a) all'articolo 43, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "pari a 1.730 milioni" con le seguenti "1.230 milioni"

b) all'Allegato 1, sopprimere le voci riferite alla Missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali e programma 23.1 Fondi da assegnare

16.1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole da “400 milioni di euro” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “800 milioni di euro, da destinare per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 100 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.”;
- b) al secondo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalle parole “uno o più decreti” e le parole “30 settembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2022”.

Conseguentemente, al comma 2, le parole “400 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “800 milioni di euro” e dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis: quanto a 400 milioni per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

16.2

EMENDAMENTO

Art. 16

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole “enti interessati” sono aggiunte le seguenti: “, che limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti deve tenere conto della superficie degli stessi e del numero di abitanti”.

16.3

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, le parole "entro otto mesi decorrenti dalla" sono sostituite con le seguenti "entro il 15 dicembre di ciascun anno di riferimento dello stanziamento delle risorse";

b) al comma 136-bis, le parole "Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte", sono sostituite con le seguenti " Le Regioni possono revocare in tutto o in parte i contributi sulla base dei procedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse".»

16.4

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 16

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, sostituire le parole «28 febbraio 2023» con le seguenti parole: «31 marzo 2023»;
- b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: «6-bis. I comuni di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche al rimborso dei debiti finanziari.»;
- c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: «9-bis. I comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno deliberato sino a tutto il 2021 i bilanci di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, approvano il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio.».

16.5

A.S. 2685
Emendamento
Art. 16

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
- b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I comuni di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 anche al rimborso dei debiti finanziari»;
- c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio."»

16.6

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-ter. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-bis è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quater. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 6-bis, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-quinquies. Il comma 6-quater si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-bis che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 3 milioni dal 2023 al 2025, in favore dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in regola con l'approvazione dei documenti contabili alla data del 30 giugno 2022, che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 6-bis, determinato sulla base della base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 6-bis che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.

6-septies. Il fondo di cui al comma 6-sexies è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

16.7

A.S. 2685
Emendamento
Art. 16

EVANGELISTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.»

16.8

A.S. 2685
Emendamento
Art. 16

EVANGELISTA

All'articolo, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'Interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

8-ter. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

8-quater. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico».

16.9

A.S. 2685
Emendamento
Art. 16

FARAONE

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

«9-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Sicilia per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e stimate in 405 milioni di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione e anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

- a) 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- b) 30 milioni di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- c) 280 milioni di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.»

16.10

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 16

PISANI Giuseppe, VANIN

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"9-bis. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.»".

16.11

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 16

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».

16.12

EMENDAMENTO

Art. 16

RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."

16.13

EMENDAMENTO

Art. 16

RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato."

16.14

AS 2685

EMENDAMENTO

Art. 16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica di cui all'art. 21, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidare, non si tiene conto dei beni destinati al servizio pubblico e devolvibili al termine della concessione."».

16.15

A.S. 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

<<9-bis: Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell’Interno per essere riassegnate nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro dei provvedimenti annuali di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”

b) alla lettera d-*sexies*, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente:

“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell’Interno per essere riassegnate nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro dei provvedimenti annuali di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento degli asili nido comunali.”

c) alla lettera d-*octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell’Interno per essere riassegnate nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all’incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente.

I comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;” >>

16.16

A.S. 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

<<9.bis: All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.">>

16.17

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

Art. 16

(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa.”

16.18

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Art 16

(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

“9-bis. L’articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato”

16-19

EMENDAMENTO

Art. 16

GALLONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"10. Le risorse residue e non utilizzate derivanti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, possono essere impiegate dai Comuni per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas metano a favore di cittadini e imprese in difficoltà."

16.20


A.S. 2685

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: « 9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV" .»

16.21



Steger
STEGER

A.S. 2685

Emendamento

Art. 16

LANNUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: << 9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV".>>

Labi



16.22

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI

ART 16

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: << 9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV".»

16.23

A.S. 2685

Emendamento

Art. 16

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si

16.0.1

esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.0.1

A.S. 2685

Emendamento

Art. 16

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'Agenzia del Demanio, ai fini della realizzazione della banca dati di cui al comma 2, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di istituzione della banca dati di cui al comma 2, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono all'Agenzia del Demanio le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.

2. L'Agenzia del Demanio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, realizza e gestisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la banca dati nazionale delle occupazioni permanenti del sottosuolo di cui al comma 1, anche con la collaborazione con la Sogei. L'Agenzia del Demanio, ai fini di cui al presente articolo, sottoscrive un'apposita convenzione con l'Arera e l'AGCOM per la verifica della banca dati realizzata con le informazioni trasmesse dai comuni e dagli altri enti territoriali. La banca dati è aggiornata con cadenza periodica sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni e dagli altri enti territoriali. L'Agenzia del demanio mette a disposizione dei Comuni, delle province, delle Regioni e delle Città metropolitane e degli utenti e dei soggetti che realizzano opere delle stazioni appaltanti nel sottosuolo le informazioni contenute nella banca dati.

16.0.2

A.S. 2685
Emendamento
Art. 16

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Nomina Commissario straordinario per il rifacimento della SP 28 in Provincia di Enna)

1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, gli interventi di rifacimento della strada provinciale 28 (EN), nota come "Panoramica", il Sindaco di Enna è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il rifacimento della strada provinciale 28.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
4. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario provvede agli adempimenti di cui al comma 2 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16.0.3

A.S. 2685
EMENDAMENTO

Art. 16

FENU, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna)

1 Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3 Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 55.673 per l'anno 2022, e ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.050 euro per l'anno 2022 e 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 .»

16.0.4

A.S. 2685
Emendamento
Art. 16

CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Interpretazione autentica dell'articolo 8, lett. d), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3)

1. L'articolo 8, lett. d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ai sensi del quale si riconosce, fra le entrate assegnate alla Regione Sardegna nel quadro delle quote dei tributi erariali riferiti alle imposte di fabbricazione, una compartecipazione sull'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati nella misura dei 9/10, si interpreta nel senso che siano ricompresi anche i prodotti petroliferi che siano stati prodotti nel territorio regionale e trasferiti dal produttore in depositi fiscali localizzati fuori dalla Sardegna e la cui imposta, per effetto del differimento, viene applicata e percetta fuori dalla Sardegna.»

16.0.5

EMENDAMENTO

Art.16

PAGANO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis. (Ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 è incrementato per l'anno 2022 di 200 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite, entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 100 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 100 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 300. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004, n.282.».

16.0.6

EMENDAMENTO

Art. 16

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

"1. Le risorse residue e non utilizzate derivanti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonché i relativi avanzi di amministrazione per l'anno 2022 possono essere impiegate dai piccoli Comuni di montagna per il pagamento delle utenze di gas metano a favore di cittadini e imprese in difficoltà.".

16.0.7

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

“Art. 16-*bis*

(Norme in materia di Amministrazione difensiva)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).


16.0.8

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: “nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, realizzati prima degli eventi sismici”».

17.1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: “nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, realizzati prima degli eventi sismici”».

17.2

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«*7-bis*. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli Uffici Speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA- USRC) sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'otto per cento, così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA-USRC) rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009.».

17.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

<<7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009>>.

17.6

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

<<7-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: *«Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;*
- b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: *«Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro»;*
- c) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: *«il contributo di 500.000 euro di cui al precedente periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 34,5 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole «1.149,9 per l'anno 2023» con le seguenti: «1161,4 per l'anno 2023», le parole «91,82 per l'anno 2024» con le seguenti: «103,32 per l'anno 2024, 11,5 per l'anno 2025».

- b) al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

- e) quanto a 34,5 milioni di euro a copertura degli oneri di cui all'articolo 17, comma 7-bis, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.5

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «1.149,9 per l'anno 2023» con le seguenti: «1.150,9 per l'anno 2023», le parole «91,82 per l'anno 2024» con le seguenti: «91,82 per l'anno 2024, 1 per l'anno 2025».

b) al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

e) quanto a 3 milioni di euro a copertura degli oneri di cui all'articolo 17, comma 7-*bis*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.6

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi:

«7-*bis*. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

7-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025. Per le medesime finalità di cui al presente comma il Comune dell'Aquila e gli altri comuni del cratere sismico 2009 sono autorizzati ad utilizzare i residui di spesa relativi alle precedenti annualità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, valutati in 11,5 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «1.149,9 per l'anno 2023» con le seguenti: «1.153,67 per l'anno 2023», le parole «91,82 per l'anno 2024» con le seguenti: «95,59 per l'anno 2024, 3,96 per l'anno 2025».

b) al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

e) quanto a 11,5 milioni di euro a copertura degli oneri di cui all'articolo 17, comma 7-*bis*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.7

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera *e-bis* è aggiunta la seguente: *e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio».

17.8

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “*decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,*” sono aggiunte le seguenti: “*nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario,*”».

b) al secondo periodo, in fine, è inserito il seguente: “, *nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà*”.».

17.9

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. Hanno, inoltre, diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa”.».

17.10

Art.17

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.17-bis.

1. All'art. 17 comma 2 del D. L. 13 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51), il termine del «30 settembre 2022» è sostituito con il termine del «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, dopo le parole “Piani di ricostruzione.” è aggiunto il seguente periodo: “Limitatamente all'indicizzazione dei costi, il presente decreto si applica anche nei territori fuori dai centri storici e agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77”.
3. All'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, dopo le parole “della qualità abitativa.” sono aggiunti i seguenti periodi: “I suddetti provvedimenti relativi all'indicizzazione dei costi, causate dal caro materiale, sono da applicarsi per i contributi concessi solo per le lavorazioni eseguite dal 01 luglio 2021 e fino al termine dei lavori nell'arco temporale concesso per l'esecuzione dei lavori, per variazioni (positive o negative) delle singole voci di elenco prezzi superiori al 10% con riferimento al prezziario vigente al momento dell'esecuzione delle lavorazioni stesse.
4. Per i provvedimenti da emettersi l'indicizzazione dei costi viene conseguita incrementando del 30% il contributo base per ciascuna Unità strutturale, come in precedenza determinato al comma 1 ed al comma 2.
5. Le indicizzazioni sono da applicarsi anche ai territori fuori dai centri storici e agli interventi di cui all'art.1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.”
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, coordinato con la legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, il periodo «anche in subappalto» è soppresso ed il periodo «rapporti di parentela» è sostituito con «legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio o diretti».
7. All'art. 11, comma 7-bis del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, coordinato con la legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, il periodo «anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere» è sostituito con «anche agli immobili legittimi ricadenti all'interno del Cratere sismico».

17.0.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI

Art. 18

(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

Al comma 1, capoverso 9-*bis*, sopprimere le parole «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.».

18.1

A.S. 2685
Emendamento
Art. 18

FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. All’articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono».

3-ter. Il comma 402-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: “402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell’Aifa, il possesso del requisito dell’innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell’Aifa il possesso del requisito dell’innovatività condizionata.”

3-quater. All’articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400, 401 e 402-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,”.

3-quinquies. All’articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,” sono sostituite dalle seguenti: “ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400, 401 e 402-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

18.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 19

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

<<Art. 19-bis

(Finanziamento del fondo regionale di protezione civile)

1. Il "Fondo regionale di protezione civile" di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano".>>.

19.0.1

A.S. 2685

Emendamento

Art. 19

LANNUTTI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

11-ter. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di valorizzare l'esperienza di servizio reso nel periodo di emergenza pandemica, nonché al fine di fronteggiare la persistente carenza di personale sanitario e superare il precariato del personale assunto a tempo determinato per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, possono, fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non, che possiede i seguenti requisiti:


a) sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione;

b) abbia maturato, al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell'azienda o dell'ente del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera a) almeno trentasei mesi di servizio.

2. Il Ministro della Salute, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, ai fini di cui al comma 1, adeguano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano determinano il piano di fabbisogno del personale delle Aziende Sanitarie del proprio territorio, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione ottimale suddivisa per tipologia di personale sanitario, amministrativo e tecnico, anche con riferimento a nuove figure e competenze professionali, sulla base delle Linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, come rideterminate ai sensi del comma 2 e nell'ambito del limite finanziario massimo autorizzato. Le Regioni assicurano l'ottimale distribuzione delle risorse umane sul territorio regionale, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

11-ter



19.0.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 19

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 19-bis.

(Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)

1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così modificato:

a) al comma 14-quinquies il secondo periodo è così sostituito: "In assenza e in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità."

b) al comma 14-septies, il secondo periodo è così sostituito: "In assenza ed in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".

2. Dall'esercizio 2022 le regioni a statuto ordinario, in alternativa alle modalità stabilite al comma 1, possono assolvere alla regolazione finanziaria con la rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto annualmente dell'importo previsto per ciascuna regione secondo gli ultimi dati previsti dai decreti di cui al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'anno 2022 entro il 30 ottobre. Le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030, ciascuna secondo gli importi previsti dai decreti sopracitati. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In caso di incapienza del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 rispetto all'importo annuale dovuto dalla compensazione la Regione è tenuta a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato (capo X-cap. 2368 -art. 06 con la causale "Compensazione tasse automobilistiche anno XXXX") entro il 31 marzo di ciascun anno, decorso il termine il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

19.0.3

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 19

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quale soggetto attuatore per i progetti di investimento previsti dalla Missione 6, Component 1, del PNRR, e dei compiti in materia di sanità digitale, attribuiti alla stessa Agenzia dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al Direttore generale dell' AGENAS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sino alla conclusione delle menzionate attività del PNRR e comunque sino al 31 dicembre 2026".

Sen Vincenzo Presutto, Sen. Daniela Donno

19.0.4

EMENDAMENTO

Art. 20

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Ai soggetti collocati a riposo precedentemente iscritti nelle gestioni IPOST, INPDAP, ENPALS è applicato il comma 15 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449 in materia di contribuzione ridotta della metà a richiesta dell’interessato. Ai relativi oneri valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo.”.

20.1

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 20

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Articolo 20-bis

(Modifiche all'art. 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da Covid e delle sue varianti all'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, ~~apportare~~ ^{sono proposte} le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, sostituire le parole "è prorogata fino al 30 giugno 2022" con le seguenti: "è prorogata dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 2, sostituire le parole "31 luglio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.

3. Al fine di assicurare anche per l'anno 2023, una adeguata tutela della salute dei lavoratori di cui al comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del presente articolo, il Ministro della Salute, sentito il parere dei Ministri della Pubblica Amministrazione, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Difesa, nonché sentite le associazioni sindacali e di tutela dei lavoratori fragili, maggiormente rappresentative a livello nazionale, con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, stabilisce, sulla base della valutazione del rischio sanitario relativo alla diffusione del Covid o delle sue varianti sul territorio nazionale, modifiche al proprio decreto in materia di individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 4 febbraio 2022, nonché criteri di proroga delle date come sostituite dalle lettere a) e b) del comma 1, per ulteriori periodi successivi al 31 dicembre 2022, almeno di durata trimestrale, che possono protrarsi non oltre il 31 dicembre 2023.

4. Al fine di assicurare anche per l'anno 2023, una adeguata tutela della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori del settore privato che siano genitori di figli con età inferiore ad anni 14, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, sentite le associazioni sindacali e di tutela dei minori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce criteri di proroga della data come sostituita dalla lettera c) del comma 1, per ulteriori periodi successivi al 31 dicembre 2022, almeno di durata trimestrale che possono protrarsi non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a) e b) e del comma 2, valutati complessivamente nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022, e del comma 3 valutato complessivamente nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 20

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Norme in materia di previdenza integrativa)

"All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "ed integrativa";
- b) al comma 13, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995."

Sen. Vincenzo Presutto

20.0.2

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

“Art. 20-bis

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.”

“Art 20-ter

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.”

“Art. 20-quater

(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20, comma 1, del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “per il triennio 2019-2021” sono sostituite dalle seguenti parole “2022-2025”.

“Art. 20-quinquies

(Norme in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 15 quater del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: “6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018”. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.”

20.0.3

A.S. 2685
Emendamento
Art. 20

MIRABELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

“Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di assegno ordinario di invalidità per i lavoratori dello spettacolo e di misure urgenti per il settore della cultura

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, gli anni 2020 e 2021 possono essere parzialmente o totalmente esclusi dal computo del quinquennio precedente la domanda, allorché la relativa contribuzione risulti versata o accreditata negli anni immediatamente antecedenti per il tempo corrispondente al periodo escluso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 79.200 per l'anno 2022, euro 222.700 per l'anno 2023, euro 318.700 per l'anno 2024, euro 416.700 per l'anno 2025, euro 518.000 per l'anno 2026, euro 576.800 per l'anno 2027, euro 588.300 per l'anno 2028, euro 599.800 per l'anno 2029, euro 601.700 per l'anno 2030 e euro 613.800 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo n. 241 del 1997”, sono inserite le seguenti: “e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto”;
 - b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.”
4. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole “e il traduttore” sono soppresse.
5. Per il riconoscimento della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a coloro che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2021, è autorizzato l'utilizzo di quota parte, pari a 3 milioni di euro, delle somme di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 impegnate e non più dovute, per l'anno 2020.”

20.0.4

EMENDAMENTO

Art. 20

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.20 -bis.

(Disposizioni in materia di contributi del Fus, già assegnati per le associazioni residenti nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi a saldo relativi agli anni 2011 e 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero della cultura - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo , Servizio II Attività Teatrali - e non ancora liquidati in favore dell'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana, riconosciuta quale ente morale, che esercita attività di distribuzione spettacoli di prosa, impossibilitata alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque concessi.»

20.0.5

A.S. 2685
Emendamento
Art. 21

GARAVINI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Articolo 21-bis

(Rivalutazione dell'importo dell'Assegno Unico Universale per l'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.>>

Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *Sostituire le parole* “dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17,20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022,” *con le seguenti:* “dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17,20, 21, 21-bis, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.772,73 per l'anno 2022,,”
- b) *Sostituire le parole* “a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022” *con le seguenti:* “15.089,93 milioni di euro per l'anno 2022.
- c) *Dopo la lettera c) inserire la seguente:* c-bis) quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 21

GALLICCHIO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del Codice di procedura civile di cui al Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.».

21.0.2

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 21

ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.3

A.S. 2685
Emendamento
Art. 22

MANCA, FERRARI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

“b-bis) al comma 12, le parole “la prestazione per almeno 50 giornate,” sono sostituite dalle seguenti “prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,”;

b) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

“c-bis) al comma 14, parole “almeno 50 contributi giornalieri versati,” sono sostituite dalle seguenti “almeno un contributo giornaliero versato,”.

c-ter) al comma 15, le parole “l’accredito di almeno un contributo mensile” sono sostituite dalle seguenti “la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233”.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole “59,2 milioni” con le seguenti “79,2 milioni”, le parole “61,2 milioni” con le seguenti “61,2 milioni” e le parole “30,3 milioni” con le seguenti “50,3 milioni”.

22.1

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

DE PETRIS, ERRANI

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) al comma 9, le parole “per il mese di giugno”, sono sostituite dalle seguenti: “per i mesi di giugno e luglio”. Agli oneri del presente comma, quantificati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 199 L. 190/2014.”

22.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

DE PETRIS, ERRANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

4. All'articolo 32, comma 12 del DL 50/2022 le parole "la prestazione per almeno 50 giornate," sono sostituite da "prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,"

5. All'articolo 32, comma 14 del DL 50/2022 le parole "almeno 50 contributi giornalieri versati," sono sostituite da "almeno un contributo giornaliero versato,"

6. All'articolo 32, comma 15 del DL 50/2022 le parole "l'accredito di almeno un contributo mensile" sono sostituite da "la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233".

7. All'articolo 32, comma 18 del DL 50/2022 è abrogata la frase "L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.".

Agli oneri del presente articolo, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.

22.3

A.S. 2685

EMENDAMENTI

Art. 22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, primo periodo, le parole: “la prestazione per almeno 50 giornate,” sono sostituite dalle seguenti: “prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,”;

b) al comma 14, primo periodo, le parole: “almeno 50 contributi giornalieri versati,” sono sostituite dalle seguenti: “almeno un contributo giornaliero versato,”

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.4

A.S. 2685

EMENDAMENTI

Art. 22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. All'articolo 32, comma 15, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “l’accredito di almeno un contributo mensile” sono sostituite dalle seguenti: “la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.”.».

22.5

A.S. 2685

EMENDAMENTI

Art. 22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. All'articolo 32, comma 18, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo periodo è soppresso.».

22.6

(22.0.1)

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

CAUSIN, PACIFICO,

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 22-Bis

(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art.22 Ter

(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 22 Quater

(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 22 Quinquies

(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 04 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le

caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art.22 Sexties

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) al quarto periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

Art. 22 Septies

(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima.

22.0.1

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

DE PETRIS, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 22 bis (Tutele in favore dei lavoratori in condizione di fragilità)

1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 dicembre 2022.
2. Sono prorogate fino al 30 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Fino al 31 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
4. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
5. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.

22.0.2

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 22

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La tabella C di cui all'allegato A al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, il quale reca, a far data dal 1 gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2019-2021»" e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2019-2021»", nonché, per l'indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate per effetto del presente decreto.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. »

(22.0.3)

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
a decorrere dal 01.01.2022

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.616,05	5.607,00	-	-	-
vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto					

(22.0.3)
2128

[Digitare qui]	23.030,11	[Digitare qui] 9.996,96	119,09	181,47	[Digitare qui] 226,28
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

**Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche
Ruoli delle specialità aeronaviganti****Ruolo dei piloti di aeromobile**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54

(22.0.3)
3/29

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55 176,06 219,54
pilota di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10 181,47 226,27
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10 181,47 226,27
pilota di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09 181,47 226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09 181,47 226,28
pilota di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10 184,53 230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10 184,53 230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11 184,53 230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11 184,53 230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10 184,54 230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto					

(22.03)

4/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55
specialista di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10
specialista di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09
specialista di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

(22.0.3)

sp28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui] convenzionale	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
elisoccorritore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47
elisoccorritore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47
elisoccorritore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47
elisoccorritore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53
elisoccorritore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53
elisoccorritore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

(22.0.3)

6/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui] convenzionale	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
nautico di coperta capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10
nautico di coperta capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10
nautico di coperta capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09
nautico di coperta ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10
nautico di coperta ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11
nautico di coperta ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina capo squadra					

(22.03)

7/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47
nautico di macchina capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47
nautico di macchina capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47
nautico di macchina ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53
nautico di macchina ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53
nautico di macchina ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto					

(22.03)

8/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47
sommozzatore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47
sommozzatore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53
sommozzatore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53
sommozzatore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.825,15	3.564,60	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.616,05	3.777,48	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	4.066,56	52,00	79,23	98,79
assistente	22.069,11	4.905,96	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITÀ	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
-----------	-----------	-----------	----------------------------------

(22.0.3)

8/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	(annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54

(22.03)

10/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04 103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04 103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04 103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04 103,54

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
-----------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------

(22.0.3)

n/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui] mensilità)	[Digitare qui] (annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 14 anni	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 22 anni	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
orchestrale esperto	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore con scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

(22.0.3)

12/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
atleta	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66
atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04
atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04
atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04
atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO	RETRIBUZIONE DI	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
-----------	-----------	-----------------	----------------------------------

(22.0.3)

13/12/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	(annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore	47.220,74	26.282,24	-	-	-
dirigente generale	56.071,38	36.106,53	-	-	-

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO	RETRIBUZIONE DI	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
-----------	-----------	-----------------	----------------------------------

[22.0.3]

14/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	(annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

(22.03)

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore tecnico-scientifico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore sanitario	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente sanitario	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO	RETRIBUZIONE DI	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
-----------	-----------	-----------------	----------------------------------

(22.0.3)

16/25

[Digitare qui]	(annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	[Digitare qui] anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore sanitario	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore ginnico-sportivo	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo		26.282,24	-	-	-

(22.0.3)

12/18

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

47.220,74

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore aggiunto	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore aggiunto	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento**Ruolo dei vigili del fuoco AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vigile del fuoco AIB	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54

(22.03)

18/28

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06 219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
capo squadra AIB	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto AIB	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto AIB	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
ispettore antincendi AIB	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

(22.0.3)

19/28

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Ruolo dei direttivi AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19
Ruolo dei dirigenti AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente AIB	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore AIB	47.220,74	26.282,24	-	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

(22.0.3)

2/28

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]		[Digitare qui]		[Digitare qui]
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
pilota di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale					

(27.0.3)
 21/28

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
specialista di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore**Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale					

(22.0.3)

2/12/23

ALLEGATO A

"Tabella C"
(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico**Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.

(22.03)

23/08

[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]	[Digitare qui]
nautico di macchina vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	254,03
nautico di macchina direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	254,03
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
sommozzatore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

(22.0.3)

24/28

[Digitare qui] QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	[Digitare qui] ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

(22.0.3)

25/20

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore medico	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore medico	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore medico vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente medico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore medico	47.220,74	26.282,24	-	-	-

(22.0.3)

26/128

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi**Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore ginnico-sportivo	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

(22.0.3)

"Tabella C"

(prevista dall'articolo comma ...)

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Allegato B

(articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2022	453.145,87
2023	264.541,40
2024	210.385,89
2025	311.863,18
2026	378.476,04
2027	402.386,75
2028	418.457,22
2029	414.950,43
2030	402.164,61
2031	374.661,32

22.0.3

EMENDAMENTO

Art. 22

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sette unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sette unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di due unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di due unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, nella declaratoria degli incarichi di funzione dei primi dirigenti logistico-gestionali, le parole: "nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,", sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".

2. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3.822.054 euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

22.0.4

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

RUOTOLO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S. 2685
Emendamento
Art. 23

MISIANI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
 - b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
 - a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;
 - b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 23

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23 0.3

Atto Senato 2685

Emendamento

Articolo 23

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti privati, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle addizionali regionali e comunali e dal versamento dei contributi previdenziali, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi annui, le somme erogate a livello aziendale per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 25.000 euro."

Conseguentemente, all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: *"con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022"* con le seguenti: *"con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022"*;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: *"contributo di 100 milioni di euro"* con le seguenti: *"contributo di 50 milioni di euro"*;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: *"dono di 100 milioni di euro"* con le seguenti: *"dono di 50 milioni di euro"*.

23.0.4

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Articolo 23

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art.23-bis

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, in materia di DURC)

1. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva – DURC, attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte del medesimo Istituto.
2. Al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 514, al secondo periodo, dopo le parole: “di riesame o di annullamento”, sono inserite le seguenti: “fatta eccezione per le ipotesi di irregolarità e difformità causate da impedimenti connessi al Covid-19”.

23.0.5

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Articolo 23

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art.23-bis

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";
- b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";
- c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";
- d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";
- e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";
- 2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";
- h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

3. Al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 514, al secondo periodo, dopo le parole: "di riesame o di annullamento", sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per le ipotesi di irregolarità e difformità causate da impedimenti connessi al Covid-19".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

23.0.6

Atto Senato 2685

Emendamento

Articolo 23

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 dicembre 2022. Le tutele di cui al precedente periodo si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori che pur non rientranti nelle medesime categorie sono destinatari delle tutele di cui al decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

23.07

A.S. 2685
Emendamento
Art. 23

NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

“Art. 23-bis

(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022”.
2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185.”

A.S. 2685
Emendamento
Art. 23

NANNICINI

Dopo l'articolo 23, Inserire il seguente:

“Art. 23-bis

(Emersione del lavoro sommerso mediante un programma di protezione, assistenza e tutela)

1. In attuazione della missione 5 (inclusione e coesione), componente M5C1 - Politiche per il lavoro - riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR, le vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale, che intendano denunciare gli autori di tali reati, o che intendano attivare un percorso sociale che incentivi la rilevazione dei casi di reato, possono aderire a un programma di protezione personale, assistenza e tutela, volto all'emersione del lavoro irregolare, sotto qualsiasi forma sia prestato, di superamento delle condizioni di soggezione e di sfruttamento e di inserimento sociale e lavorativo.
2. Il programma di cui al comma 1 si estende a congiunti e parenti conviventi, fino al secondo grado, e a coloro che si trovano presso lo stesso luogo di lavoro o presso lo stesso datore di lavoro, nelle medesime condizioni di sfruttamento lavorativo delle persone denuncianti o dichiaranti di cui al comma 1, che aderiscono al programma.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinato il programma di cui al comma 1, al fine di prevedere:
 - a) l'istituzione di un ufficio per la protezione, assistenza e tutela delle persone di cui ai commi 1 e 2, che predisponga programmi e coordini gli interventi di organi pubblici, enti locali, enti privati, associazioni o consorzi tra enti, associazioni sindacali e di volontariato in una rete integrata di assistenza sanitaria, abitativa e lavorativa, per l'esecuzione del programma di protezione individuale o collettiva volto all'emersione della condizione di irregolarità lavorativa anche mediante apposite intese, convenzioni, collaborazioni con l'autorità giudiziaria, organi di polizia, associazioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati;
 - b) il coordinamento operativo finalizzato a garantire in via immediata assistenza sanitaria e legale, ospitalità abitativa transitoria e tutela sindacale presso strutture riservate o altre strutture idonee allo scopo, coinvolgendo associazioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati;
 - c) le modalità, i tempi e gli obiettivi per l'emersione del lavoro irregolare, nonché l'inserimento sociale e lavorativo delle persone di cui al comma 2;
 - d) il sostegno economico mensile, pari all'importo mensile massimo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il periodo necessario agli adempimenti di cui alla lettera d) del presente comma e comunque per non oltre ventiquattro mesi dall'adesione al programma di cui all'articolo 2;
 - e) un percorso di regolarizzazione e di formazione lavorativa attraverso la collaborazione di associazioni sindacali, enti privati o del Terzo settore, anche con l'attivazione di percorsi di integrazione lavorativa o l'avviamento verso iniziative imprenditoriali.

4. È fatta salva l'applicazione degli articoli 18 e 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle altre disposizioni di legge che prevedono benefici o speciali forme di tutela per le vittime di reati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. “

23.0.9

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

CANGINI

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imprese dello spettacolo)

"E stanziata la somma di 120.000.000 di euro a titolo di aiuto a favore delle imprese dello spettacolo attraverso la pubblicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di un bando a cura del Ministero della Cultura. Tale bando prevede l'esenzione, in via del tutto straordinaria e una tantum, data la situazione di emergenza, dalle verifiche di regolarità durc per imprese dello spettacolo aventi avuto fatturati nel 2019 non superiori a 250.000 euro". Tale bando è semplificato in ordine alle clausole necessarie per accedervi e prevede i seguenti obblighi:

1. trasmissione del frontespizio della dichiarazione iva del 2019
2. iscrizione alla CCIAA antecedente al 2019
3. documento anagrafico fiscale del titolare o legale rappresentante (in caso di società) dell'impresa
4. conto corrente sul quale effettuare gli accrediti
5. assegnazione e liquidazione delle somme entro il 31 ottobre 2022."

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: "Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza".

23.0.10

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

CANGINI

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di cartelle esattoriali)

"1. Le cartelle esattoriali di verifica e controllo dei redditi 2020 (dichiarazioni dei redditi 2021) delle imprese con fatturati precedenti la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, entro la somma di euro 2.000.000 sono stralciate e quelle già inviate sono invalidate."

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: "Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza".

23 0.11

AS 2685

Emendamento

Articolo 23

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi.».

25.0.12

2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

CANGINI

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 23-bis.
(Finanziamenti a carico del Fondo Garanzia)

1. L'inizio, o il proseguo, dei rimborsi dei prestiti garantiti fino a 30.000 euro riguardanti i finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 13, comma i, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 40, può essere prorogato o sospeso sino al 30 giugno 2023 qualora il soggetto debitore ne faccia richiesta presso il proprio istituto di credito da cui ha ricevuto tale prestito."

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: "Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza".

23.0.13

A.S. 2685
Emendamento
Art. 23

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 24

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

Sopprimere l'articolo.

264

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, MORRA, SBRANA, LANNUTTI, LEZZI

Art. 24

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

Sostituire l'articolo con il seguente:

“1. Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.176.”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Iniziative in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)

24.2

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 24

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

Sostituire l'articolo con il seguente:

“1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze sanzionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Iniziative in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)

24.2

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

ART. 24

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire le parole: “100 milioni di euro” con le seguenti: “60 milioni di euro”;
- b) alla lettera b) sostituire le parole: “100 milioni di euro” con le seguenti: “60 milioni di euro”;
- c) dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

“c) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della Salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ISTAT, enti simili, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l’individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione “causa-effetto” sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e parziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022.

Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE) ha il compito di comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della Salute; attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una card gratuita con delle analisi mediche specifiche. La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della Salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o in mancanza fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della Salute.

24.3

EMENDAMENTO

Art. 24

RIZZOTTI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.»

24.0.1

EMENDAMENTO

ART. 24

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.»

24.0.2

EMENDAMENTO

Art. 24

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 15 quater del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: "6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.»

24.0.3

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

“Art 24-bis

(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466/1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge 266/2005.”

24.0.4

EMENDAMENTO

ART. 24

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466/1980 e dall' art. 1, co. 562 e co.563 della legge 266/2005.»

24.0.5

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 24

GALLICCHIO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTO

Art. 24

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 1 della legge 145 del 2018 il comma 687 è sostituito dal seguente: "687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

24.0.7

EMENDAMENTO

Art. 24

RIZZOTTI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 20, comma 1 del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti parole "2022-2025".»

24.0.8

AS 2685

ARTICOLO 24

EMENDAMENTO

CAUSIN, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 24-Bis

(Iniziative in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 04 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art.24 Ter

(Iniziative straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari "fragili")

1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.

2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 01 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24 Quater

(Abrogazione della lista “super-fragili”)

All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.

24.0.9

A.S. 2685

EMENDAMENTI

Art. 24

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Lavoratori fragili)

1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 dicembre 2022.

2. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 30 dicembre 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Fino al 30 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora essi non siano forniti dal datore di lavoro.»

24.0.10

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 24

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

" Articolo 24-bis

(Modifiche all'articolo 42 del decreto -legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro", sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".
2. Per la copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.



AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 24

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

"Articolo 24-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "16.900.000 di euro";

b) il comma 2-quinquies, è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, per l'importo pari a 16.900.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25."."

EMENDAMENTO

Art. 24

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. 6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).»

AS 2685

EMENDAMENTO

Art. 25

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI,
MARIN

~~All'articolo~~ *Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1 sostituire le parole "25 milioni" con le seguenti "20 milioni";
- 2) dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis "Considerato l'alto numero delle persone che in Italia soffrono di problemi di salute mentale e la necessità di incrementare lo stanziamento dei fondi per la cura delle malattie mentali, sono stanziati 5 milioni di euro volti a garantire percorsi di cura efficaci, appropriati e sicuri in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti quali le patologie psichiatriche e le dipendenze patologiche, al fine di potenziare l'offerta di presa in carico ospedaliera di persone affette da disturbi mentali severi o complessi di comorbilità con stati di dipendenze patologiche e l'istituzione di nuovi modelli residenziali per la presa in carico dei soggetti affetti da malattie mentali";
- 3) Al comma ² sostituire le parole "del comma 1" con le seguenti "della presente disposizione".

25.1

A.S. 2685

Emendamento

Articolo 25

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è riservata agli specialisti privati, titolari di partita IVA in forma individuale o come STP, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa.».

25.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 25

ERRANI, DE PETRIS

1. All'articolo 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto."

Tabella C

(Articolo 1-*quater*, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	10.000.000	15.000.000	Importi complessivi
		Importi art. 1- <i>quater</i>	Importi DL 115 - aiuti <i>bis</i>	
PIEMONTE	7,37%	737.257	1.105.885	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148	31.722	52.870
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987	2.516.980	4.194.967
BOLZANO	0,87%	87.026	130.539	217.565
TRENTO	0,91%	90.779	136.168	226.947
VENETO	8,20%	819.625	1.229.437	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362	311.043	518.405
LIGURIA	2,67%	266.531	399.797	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674	1.132.011	1.886.685
TOSCANA	6,31%	630.840	946.260	1.577.100
UMBRIA	1,49%	148.734	223.101	371.835
MARCHE	2,57%	257.233	385.850	643.083
LAZIO	9,59%	959.410	1.439.115	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	218.681	328.022	546.703
MOLISE	0,51%	51.144	76.716	127.860
CAMPANIA	9,27%	927.130	1.390.695	2.317.825
PUGLIA	6,58%	657.974	986.961	1.644.935
BASILICATA	0,93%	92.988	139.482	232.470
CALABRIA	3,14%	314.378	471.567	785.945
SICILIA	8,06%	805.641	1.208.462	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	273.458	410.187	683.645
	100,00%	10.000.000	15.000.000	25.000.000

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

“Art. 25-bis

(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

1. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:
“2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.”

“Art. 25-ter

(Ruolo sanitario AIFA)

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, apportare le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.”.
 2. All'articolo 21-bis, comma 1, lett. b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3”, sono soppresse.
 3. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”.
 4. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da “e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di

riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono abrogate.

5. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato."

EMENDAMENTO

Art. 25

STABILE, PEROSINO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis (Ruolo sanitario AIFA)

1. All'art. 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 il comma 3-bis è sostituito dal seguente “3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.”

2. All'art. 21-bis, comma 1, lett. b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3”, sono soppresse;

3. Al comma 2, art. 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;

4. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da “e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, sono abrogate;

5. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

25.0.2

AS 2685

EMENDAMENTO

Art. 25

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come da ultimo modificato dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, cessano i loro effetti a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

25.0.3

EMENDAMENTO

Art. 25

STABILE, PEROSINO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 – bis del decreto legge n. 4 del 2022 è così sostituito:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. "»

25.0.4

AS 2685

EMENDAMENTO

Art. 25

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

25.0.5

A.S. 2685
Emendamento
Art. 25

PARENTE

· *Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-bis

(Defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

1. Ai compensi della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attesa, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 14.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.6

AS 2685
EMENDAMENTO

Art.25

DURNWALDER, STEGER,

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

<<Art. 25-bis.

(Iva agevolata sugli accessi a piscine e saune)

1 Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 120), inserire il seguente:

"120-bis) biglietti d'ingresso a piscine, coperte e non, con sauna annessa, aperte al pubblico e al servizio della collettività;"

2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.>>.

25.0.7

AS 2685

EMENDAMENTO

Art.25

DURNWALDER, STEGER,

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

<<Art.25-bis.

(Iva agevolata sugli accessi a piscine e saune)

1 Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 39), inserire il seguente: "39-bis) biglietti d'ingresso a piscine, coperte e non, con sauna annessa, aperte al pubblico e al servizio della collettività;"

2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.>>.

25.0.8

Atto Senato n. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Emendamento art. 25

NOCERINO

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. 1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 24.03.2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022"

b) al comma 2-bis sostituire le parole: "31 agosto 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022"

Sen. Simona Nunzia Nocerino

25.0.9

A.S. 2685
Emendamento
Art. 25

GARAVINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Assegni per situazioni di famiglia a favore dei lavoratori frontalieri non residenti in Italia)

1. Ai lavoratori frontalieri non residenti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»

25.0.10

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 27

(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 27

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono inserite le seguenti parole: "e dei soggetti produttori di armi da guerra,".

27.1

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

“Art. 27-bis

(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

Il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.”

27.0.1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 27

MATRISCIANO, PIRRO, AIROLA, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento")

1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle attività produttive e dei territori coinvolti dalla realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, nonché di favorire il potenziamento del traffico merci dei porti di Savona e Genova e di promuovere l'intermodalità nei medesimi retroporti, la progettazione del predetto centro merci, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, comma 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è integrata con la realizzazione di un *Master plan* che interessa tutta l'area di "Alessandria smistamento", volto ad individuare e definire le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle Regioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

A.S. 2585

Emendamento

Art. 28

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione di un tavolo tecnico per l'attuazione della Missione 5 del Pnrr - Inclusione e Coesione - composto dai Ministeri competenti e dai Consigli regionali di Aris e Uneba)

1. Al fine di garantire un adeguato coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nell'utilizzo delle risorse previste per la missione 5 del Pnrr - Inclusione e Coesione - con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere alla relativa concertazione finalizzata alla pianificazione e all'adozione dei possibili interventi in materia di riconversione di strutture in presidi.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro del Lavoro ed è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, dell'Agenas, nonché dei Consigli regionali di Aris e Uneba.
3. All'attuazione delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al comma 1 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.»

28.0.1

A.S. 2685
Emendamento
Art. 28

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° settembre 2022 al 31 novembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi del settore elettrico, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 40 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.0.2

A.S. 2685

EMENDAMENTI

Art. 28

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28 -bis

(Detrazioni fiscali per i nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale)

1. All'articolo 12, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c-bis) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del credito di cui all'ultimo periodo della lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 12, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, introdotta dal comma 1 del presente articolo.»

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 28

DE PETRIS, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 28 -bis “Modifiche alla normativa in materia di assegno unico e universale per i figli a carico”

1. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto seguente comma:

‘5-bis). All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite la seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare”.

Agli oneri del presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199 L. 190/2014.

EMENDAMENTO

ART. 29

BOCCARDI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:**«Art. 29-bis. (Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-bis e 14-septies.

3. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-bis.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:

"2-bis Il Ministero dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga".»

29.0.1

A.S. 2685

Emendamento

Art. 29

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 29-bis

(Rifinanziamento Fondo per gli indennizzi per gli immobili danneggiati dall'esposizione prolungata all'inquinamento proveniente dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.";

b) al comma 2-quater, le parole: "massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "stabilita con sentenza di cui al comma 2-ter ovvero con provvedimento di insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non inferiore a 15.000 euro e"

c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: << Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.>>

Conseguentemente, all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole:<< non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022>> con le seguenti:<< non superiore a 992.500.000 euro per l'anno 2022>>

b) al comma 2, sostituire le parole: << 1.000.100.000 euro>> con le seguenti:<< 992.600.000 euro>> e le parole:<< 900.000.000 euro>> con le seguenti: << 892.500.000 euro>>

29.0.2

AS 2685
EMENDAMENTO
Art. 29

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Ulteriori disposizioni urgenti in tema di operazioni soggette a notifica di cui all'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "qualora la quantità di rottami sia superiore a 2.500 tonnellate; il medesimo obbligo si applica qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 5.000 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 5.000 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si da atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. Le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento che non raggiungono i limiti quantitativi per singola operazione o per quantità di rottami esportati nell'arco di ciascun mese solare, non sono soggette all'applicazione di sanzioni."».

29.0.3

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

Art. 30

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-ter e 1-quater del Decreto legge del 16 dicembre 2019, n. 142 e s.s. m.m.

30.1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 30

TURCO, L'ABBATE, ROMANO, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "1-quinquies", dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che preveda:

- 1) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e ad idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;
- 2) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;
- 3) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

Il predetto piano degli investimenti è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in A.S. e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.";

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale,

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: "b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

2-ter. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS."

2-quater. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,".».

Consequentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario".

30.2

Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” (AS 2685)

Emendamento all’articolo 30 “*Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia*”

PEROSINO

All’articolo 30 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 1-quater, del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente:

“Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, disciplinato dal Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con riferimento agli investimenti legati all’utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate nell’ambito della Missione 2 – Componente 2 e all’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell’impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, aggiudicati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al precedente periodo, preordinate alla realizzazione dell’impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, sono assegnate al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L’impianto per la produzione del preridotto di cui al precedente periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma. A tal fine, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA assicura l’assunzione di ogni iniziativa utile all’apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo 1, comma 1-quater¹, del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, ha previsto che “*L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto*

¹ Comma inserito dall’articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125.

30.3

legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo”.

Al riguardo:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2021, adottato in forza delle disposizioni richiamate nelle premesse, è stata assegnata ad INVITALIA la somma di 35.000.000 euro per la sottoscrizione e la liberazione, ad opera di quest'ultima, del capitale iniziale della società la cui costituzione è stata autorizzata dalla medesima normativa, allo scopo dell'avvio e della conduzione delle analisi di fattibilità sotto il profilo economico, finanziario, industriale e ambientale, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*, nell'ambito del plesso siderurgico di Taranto;
- in data 25 gennaio 2022 è stata costituita la società DRI d'Italia S.p.A., già pienamente operativa, per il perseguimento delle finalità individuate dalla summenzionata fonte di normazione primaria.

Per quanto attiene alla trattazione dei profili afferenti l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza – di seguito, il PNRR – per tali iniziative, l'intervento in discussione si colloca all'interno della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, componente M2C2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, nell'ambito dell'intervento di cui alla lettera c) “*Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno*”.

Più nel dettaglio, da una più granulare analisi del citato ambito di intervento n. 3 della Componente 2 della Missione 2, emerge l'allocazione, in termine di risorse finanziarie pubbliche da PNRR, di 2.000.000.000 euro a valere sull'investimento 3.2 “*Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate*”, in cui, dalla lettura delle schede di approfondimento condivise tra le competenti strutture amministrative interne e la Commissione europea, trovano esplicita e puntuale collocazione i progetti per la realizzazione e la gestione di impianti vocati alla produzione di DRI per l'alimentazione di forni elettrici.

Venendo alla trattazione degli ambiti concernenti la concreta ammissione alla fruizione delle risorse finanziarie pubbliche del PNRR da parte degli investimenti di cui all'intervento 3.2 “*Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate*”, il citato Piano nazionale ne subordina l'eleggibilità e la conseguente attribuzione al preventivo esperimento di una procedura a evidenza pubblica, tesa all'individuazione di uno o più soggetti attuatori dell'intervento in esame, in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea.

Sul punto, il riconoscimento delle risorse pubbliche che, comunque entro il limite dei 2 miliardi di euro, potranno essere allocate su tale progetto è subordinato (fonte: schede annesse al PNRR) al raggiungimento, entro il 2026, del duplice obiettivo (di cui dover dare contezza nei successivi bandi per la realizzazione dei medesimi impianti) i) di un mix gassoso (metano + idrogeno) di alimentazione degli impianti DRI in cui almeno il 10% sia rappresentata da idrogeno, ii) della derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili (cd. idrogeno *green*).

In considerazione dell'evoluzione del contesto sin qui sinteticamente rappresentato, è apparso necessario focalizzarsi sugli ulteriori approfondimenti riguardanti la più adeguata cornice di natura giuridica entro cui collocare, sotto il profilo concreto, l'impulso alle fasi afferenti sia la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, previa individuazione del soggetto attuatore dell'intervento, per l'assegnazione delle risorse PNRR, sia l'affidamento della sua gestione, coerentemente con l'assetto desumibile dalle vigenti pertinenti fonti di normazione primaria e dagli approdi all'uopo raggiunti in sede giurisprudenziale, anche nella prospettiva di agevolare il complesso processo di transizione, verso un modello di produzione eco-sostenibile, del plesso siderurgico di Taranto.

All'esito di tali approfondimenti, ogni valutazione da cui poter ricavare la piena intercettazione delle duplici esigenze anzidette conduce all'allestimento di un intervento di natura normativa, nella versione sopra riportata, preordinato:

- ad agevolare l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione, a valle dell'indizione di una gara pubblica, dell'impianto in esame, consentendo, per tale via, l'allocatione – per la quota parte che potrà essere destinata a tale finalità - delle pertinenti risorse del PNRR in capo a tale soggetto, evitando, allo stesso tempo, il ricorso ad una duplice procedura competitiva. A tal fine, è prevista l'attribuzione *ex lege* a DRI d'Italia S.p.A. della veste di soggetto attuatore dell'intervento, cui poter assegnare le risorse finanziarie a ciò dedicate dal PNRR, per la successiva indizione, ad opera della medesima Società, di una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di DRI (nel rispetto dei requisiti di cui si è data contezza sopra: mix gassoso di alimentazione degli impianti DRI in cui almeno il 10% sia rappresentata da idrogeno; derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili);
- a legittimare l'assunzione diretta della gestione dell'impianto in discussione da parte della stessa DRI d'Italia, accompagnato dall'impulso ad un processo di ricomposizione del suo assetto azionario, attraverso l'apertura del suo capitale ad uno o più soci privati, in possesso degli indispensabili requisiti finanziari, tecnici e industriali, da realizzare con il ricorso al modello di gara "a doppio oggetto".

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30.3

EMENDAMENTO

Art. 30

FLORIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 si applica anche alla Sideralloys s.p.a. Italia, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico Polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale.

30.4

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 30

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 30-bis.

(Misure urgenti per la ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate".

Sen. Vincenzo Presutto

30.0.1

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 30

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 30-bis.

(Misure urgenti per la ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate".

conseguentemente

all'art. 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "27" aggiungere la parola "30-bis";*
- b) alla lettera d), sostituire le parole "45 milioni" con le parole "145 milioni".*

Sen. Vincenzo Presutto, Sen. Fabrizio Trentacoste

30. 0. 2

EMENDAMENTO

Art. 30

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis (*Misure urgenti per la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo - Siracusa*)

1. All'articolo 15 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente. “13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la garanzia di cui al presente articolo è concessa, in deroga ai limiti di cui al comma 5 e ove la suddetta impresa lo richieda, fino a un massimo di 1.200 milioni di euro e per il 90 per cento dei finanziamenti concessi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni e in relazione al premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie si applicano le disposizioni previste per le piccole e medie imprese. Resta salva la verifica di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia di cui al presente comma.»

30.0.3

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 31

DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al fine di tutelare e preservare la funzione e i compiti istituzionali dell'Istat, in particolare per il coordinamento e la gestione delle banche dati e dello sviluppo informatico funzionale alla raccolta, al mantenimento e alla diffusione dei dati statistici, e di garantire la protezione dei dati personali, la società 3-I non potrà in ogni caso svolgere funzioni di gestione e controllo dell'infrastruttura informatica dell'Istat, funzionale all'acquisizione, elaborazione, trattamento, protezione, conservazione e diffusione dei dati."

31.1

Emendamento

Art. 31

MIRABELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

"Art. 31-bis

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-ter. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a decorrere dal 10 ottobre 2022, la società Ales S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto del Ministero della cultura e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore della cultura e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice."
2. Fino al 31 dicembre 2026, entro le soglie previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche gli uffici periferici del Ministero della cultura, di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b), f), g) e h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, possono, sentito il Segretariato regionale competente, svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'acquisto di forniture, servizi e lavori."
3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015»."
- 7-ter. Al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
4. All'articolo 22, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8, a condizione che negli stessi si svolgano le attività di cui al codice ATECO 96.04.20'.

31.0.1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Articolo 31

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art.31-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

31.0.2

Emendamento Articolo 32

1) In considerazione del costante aumento del prezzo del gas con conseguente aggravio dei costi per le imprese, e in previsione della prossima contrattualizzazione dell'annata termica, che come noto va dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023, l'unico emendamento che mi sento di suggerire è di elevare la percentuale del credito d'imposta previsto al 25% ad almeno al 35/40% per l'ultimo trimestre 2022.

~~2) Un emendamento all'art. 32, comma 1: " dopo la parola *batterie* inserire "*e sostanze e materiali finalizzati alla produzione di batterie*", dopo "*manifattura a bassa emissione di CO2*" inserire "*e produzioni da recupero di rifiuti e da scarti di produzione, nonché di sostanze chimiche di base per la manifattura*"~~

Sen. CAUSIN Andrea

32.1

EMENDAMENTO

Art. 32

CALIGIURI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis (*Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli*)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

- c) all'articolo 6, comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.”;
- d) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole “i diritti” sono inserite le seguenti: “, ivi compresa la prelazione agraria,”;
- e) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole “entro il secondo grado,” sono inserite le seguenti: “nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggetti,”.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole “almeno novanta giorni prima della scadenza” sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-bis sono soppresse le seguenti parole: “e i termini”.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.0.1

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 32

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 32-bis

(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria)

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'art. 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione."

32.0.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 32

DE PETRIS, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 32 bis (Credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate le parole da “*Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile*” alle parole “*al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*”;
2. al comma 3 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da “*Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile*” alle parole “*al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*”;
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32.0.3

EMENDAMENTO

Art. 33

TURCO, L'ABBATE, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere il seguente: «01. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente: "*b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);"»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.*"».

1-ter. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario".

33.1

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 33

DELL'OLIO, ANASTASI, GIROTTI, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Adempimenti delle banche in materia di superbonus)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."»

33.0.1

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 33

ANASTASI, GIROTTO, FENU, RICCIARDI, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti relativi al superbonus)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del presente articolo, si presume, in ogni caso, la buona fede dei cessionari, tenuti, come tali, solo all’ordinaria diligenza nella valutazione del credito oggetto di acquisto o di cessione.”;

b) all'articolo 122-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la necessità di tutelare i cessionari in buona fede e di rispettare il principio di non inutile aggravamento dei procedimenti amministrativi.”.»

33.0.2

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 33

FENU, ANASTASI, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 33

PELLEGRINI Marco, RICCARDI, VANIN

Dopo l'art. 6, inserire il seguente:

"Art. 33-bis

(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera a), *le parole:* «due ulteriori cessioni solo se effettuate» *sono sostituite dalle seguenti:* «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» *e dopo le parole:* «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» *sono inserite le seguenti:* «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

2) al comma 1, alla lettera b), *le parole:* «due ulteriori cessioni solo se effettuate» *sono sostituite dalle seguenti:* «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» *e dopo le parole:* «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» *sono inserite le seguenti:* «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

4) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: «1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»

5) al comma 2, le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero» sono soppresse.".

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 33

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

<<Art. 33-bis

(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto legge 3 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.>>.

33.0.5

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 33

FENU, GIROTTO, DELL'OLIO, PELLEGRINI Marco, RICCIARDI, DE PETRIS, VANIN, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole le parole: “numeri 1) e 2),” inserire le seguenti: “e al comma 1-bis.1.”.»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-bis.1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente articolo, non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.»

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

LANNUTTI, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, GRANATO, DI NICOLA, LA MURA, NUGNES, LEZZI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

“Art. 33-bis

(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b, è inserita la seguente:

“b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”

33.0.6

A.S. 2685
Emendamento
Art. 34

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica)

1. All'articolo 121, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *alla lettera a), le parole «ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» sono sostituite dalle seguenti: «, di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici,»;*
 - b) *alla lettera b), le parole «ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» sono sostituite dalle seguenti: «, di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici,».».*

34.0.1

AS 2685
Emendamento
Art. 34

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche all'art. 14, comma 1, lettera a) del D-L 17.05.2022 n.50 convertito nella legge 15.07.2022 n.91)

1. All'art.14, comma 1, lettera "a" del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2022, n.91, al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo" sono soppresse

34.0.2

EMENDAMENTO

Art. 34

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.34-bis.

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. è aggiunto il seguente: “Articolo 26-bis – (Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione) - 1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'art. 58, comma 4.”.

2. All'articolo 58 comma 4 del del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la parola “26” è aggiunta la parola “26-bis,”.

EMENDAMENTO

Art. 34

DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole “fino ad integrale soddisfazione”.
 - b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.”»

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente “Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.”

34.0.4

AS 2685

Emendamento

Art. 34

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole "fino ad integrale soddisfazione".

b) Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."

34.0.5

AS 2685

Emendamento

Art. 34

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: “In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell’approvazione dell’accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5”.

34.0.6

EMENDAMENTO

Art. 34

DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Articolo 34-bis

All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5".

34.0.7

AS 2685

Emendamento

Art. 34

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“1-bis Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione”.

36.0.8

EMENDAMENTO

Art. 34

DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“1-bis Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione”. »

34.0.9

A.S. 2685

Emendamento

Art. 34

MANCA, COMINCINI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono aggiunte le parole: "e di affidamenti";
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";
- b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto".».

STEGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«Art. 34-bis
(Revisione dei prezzi nel settore energia)*

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: "*concessioni*", sono aggiunte le seguenti: "**e di affidamenti**";
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "**2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»»**

34.0.11

FERRARI, MANCA

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-ter. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

2-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

2-quinquies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3-bis. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR e per accrescere l'efficace del sostegno alle imprese che accedono agli strumenti di cui all'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 del medesimo articolo è sostituito dal testo seguente:

<< 2. Il Fondo è finalizzato a sostenere le seguenti operazioni:

a) salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

b) acquisizione di imprese in difficoltà economico-finanziaria da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché le imprese acquirenti possano utilizzare a titolo gratuito e senza alcuna limitazione il medesimo marchio storico individuato ai fini dell'accesso al Fondo.>>

*3-ter. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e industriale del paese attraverso lo sviluppo del *Made in Italy*, condizione questa essenziale all'equilibrio economico necessario al PNRR, nonché tutelare lo stesso*

dalle acquisizioni finalizzate al solo sfruttamento reputazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la tutela e valorizzazione dei Marchi Storici di interesse nazionale e del Made in Italy, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa istituito dall'articolo 43 decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-quater. Il Fondo di cui al comma 3-ter è dedicato alle imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per cui non ricorrono le necessità di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 43, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che propongono un piano di sviluppo industriale sul territorio italiano, in linea con gli obiettivi de PNRR, per rafforzare la competitività d'impresa sul mercato interno e internazionale, sviluppare l'occupazione, accelerare la transizione ecologica e digitale e promuovere la parità di genere, in linea con i principi del "non arrecare un danno significativo" (Do Not Significant Harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01).

3-quinquies. Il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, attraverso interventi nel capitale di rischio effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

3-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 3-ter a 3-quinquies.

A.S. 2685

Emendamento

Art. 35

LANNUTTI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 35-bis

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio senza demerito fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».



35.0.1

A.S. 2685

(d.l. 115/2022 Aiuti energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali)

Emendamento

DE FALCO

Art. 35

Dopo l'articolo, inserire il seguente

Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

35.0.2

A.S. 2685

Emendamento

Art. 35

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 i contratti dei dirigenti generali, in scadenza entro il 31 dicembre 2022, in servizio presso le sedi territoriali delle Amministrazioni attuatrici preposte alla gestione e attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

EMENDAMENTO

Art.35

PEROSINO, TOFFANIN

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: "6-bis. *La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6."*»

35.0.4

EMENDAMENTO

Art.35

PEROSINO, TOFFANIN

Aggiungere il seguente articolo:

"Art. 35-bis

1. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: *"destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi"*, sono inserite le seguenti parole: *"o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.*
2. L'articolo 1, comma 882, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. "

35.0.5

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 36

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 31 agosto 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione sugli utilizzi e l'elenco dei beneficiari."

36.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

*“Art. 36-bis.
(Soppressione di norme)*

1. L'art. 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso.”

36.0.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Art. 37

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

- 1) nel primo periodo, le parole: “entro novanta” sono sostituite dalle seguenti: “entro cento”;
- 2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “con la notifica della cartella di pagamento”;
- 3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”;

b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

“539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.”;

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: “duecentoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cento giorni”.

37.0.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Art. 37

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis

(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «15 per cento»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole: «21 marzo 2021» con le parole «31 luglio 2022»;
- c) alla lettera c) sostituire le parole: «250.000» con le parole: «300.000»;
- d) alla lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le parole: «quindici anni».

37.0.2

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Art. 37

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis

(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, sopprimere l'articolo 3-bis.

37.0.3

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 37

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis

(Misure urgenti per il settore audiovisivo)

1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 23 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano agli accordi relativi alla programmazione in sala cinematografica sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 91."

Sen. Vincenzo Presutto

37.0.4

A.S. 2685

***"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"***

Emendamento Art. 37

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

“Art. 37- bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in nove quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2031. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1,25 per cento annuo.”

Sen. Vincenzo Presutto

37.0.5

A.S. 2685
Emendamento
Art. 37

VATTUONE

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

“Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 131, è inserito il seguente:

“Art. 131-bis. - *(Ente circoli della Marina militare)* - 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

37.0.6

A.S. 2685

Emendamento

Art. 37

URSO, CALANDRINI

Dopo l'art. 37 è inserito il seguente:

Art. 37 bis

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 30, comma 1, le parole « nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalla seguenti: « nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, »;
 - b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.
2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.
3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo.».

37.0.7

Emendamento

Articolo 37

PARRINI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

(Disposizioni urgenti per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole «nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo.»;

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.8

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 37

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture
in corso di esecuzione)*

1. Sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede ad una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Per i costi relativi ai vettori energetici si fa riferimento ai seguenti indici:
 - a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano, opportunamente rettificato tenendo conto della differenza di trattamento ai fini IVA del gas metano ceduto per uso diverso da quello domestico;
 - b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai “Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili” pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Per gli ulteriori costi relativi alle materie prime o prodotti di consumo impiegati nell'appalto si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria escluse le costruzioni o altri indici più specifici.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 200 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'art. 43, comma 4.

conseguentemente

all'art. 43, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *dopo la parola "35" aggiungere la parola "37-bis";*
- b) *alla lettera d), sostituire le parole "45 milioni" con le parole "245 milioni".*

Sen. Vincenzo Presutto

37.0.9

314

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN

Sopprimere l'articolo.

38.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, BOTTO, CORRADO, DESSI, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sopprimere l'articolo.

38.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 38

DE PETRIS, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

38.3

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis, dell'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.»

38.4

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022».

38.5

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. I commi da 14 a 17 dell’articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente sospeso dall’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni.”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Misure di sostegno al personale docente sospeso dall’esercizio della professione)”

38.6

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. I commi da 14 a 17 dell’articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione di ogni ordine e grado”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Misure di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)”

38.7

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. L’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è abrogato.”.

38.8

MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 5, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 9, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di *performance*, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.»;

b) sopprimere la lettera b);

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 340 milioni di euro nell'anno 2026, 385 milioni di euro nell'anno 2027, 460 milioni di euro nell'anno 2028, 536 milioni di euro nell'anno 2029, 611 milioni di euro nell'anno 2030 e 687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 340 milioni di euro nell'anno 2026, 385 milioni di euro nell'anno 2027, 460 milioni di euro nell'anno 2028, 536 milioni di euro nell'anno 2029, 611 milioni di euro nell'anno 2030 e 687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

d) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

“c-bis) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto.»;

c-ter) sostituire l'Allegato B con il seguente:

“Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 9, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.”.

38.9

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

VANIN

Al comma 1, sopprimere le lett. b) e c).

38.10

AS 2685

ARTICOLO 38

EMENDAMENTO

CAUSIN, PACIFICO

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

38.11

A.S. 2685
Emendamento
Articolo 38


IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

^{sopprimi}
Al comma 1, la lettera b) è ~~soppressa.~~

38.12

A.S. 2685
Emendamento
Art. 38

RAMPI, MALPEZZI


Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi “4-bis” e “4-ter” con il seguente:

“4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di due percorsi formativi non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. I criteri relativi all’attribuzione dell’assegno di cui al periodo precedente sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui al comma 5 è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38. 13

SBROLLINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo:

1) sostituire le parole «tre percorsi» con le seguenti: «due percorsi»

2) sopprimere le parole «possono accedere alla qualifica di docente esperto e»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Può accedere al godimento dell'assegno di cui al periodo precedente un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5. Il docente cui spetta l'assegno di cui al primo periodo è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo aver maturato il diritto al godimento di detto assegno.»;

c) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al quinto periodo, sostituire le parole «la qualifica di docente esperto» con le seguenti: «il diritto al godimento dell'assegno di cui al primo periodo»;

d) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al settimo periodo, sostituire le parole «tre cicli» con le seguenti: «due cicli»;

e) al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter sostituire le parole «l'accesso alla qualifica di docente esperto» con le seguenti: «il conseguimento del diritto all'assegno di cui al comma precedente»;

f) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 83 è sostituito dal seguente: «83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dal comma 83-quater, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2) dopo il comma 83-bis, sono inseriti i seguenti:

«83-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-quater. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-ter, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico. Lo svolgimento e la positiva valutazione, secondo i criteri e le modalità individuati dal decreto di cui al comma 83-ter, dei predetti incarichi per almeno un triennio, anche non continuativo e anche qualora afferente ad aree diverse, con i correlati percorsi formativi, vale altresì quale assolvimento di eventuali fasi preselettive nell'ambito delle medesime procedure concorsuali.

83-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-sexies. I docenti individuati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 83-quater, secondo periodo, dall'anno scolastico 2025/2026 maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini dell'attribuzione dell'assegno annuale di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

83-septies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quinquies e 83-sexies e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione,

oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso l'ultimo periodo.

38.14

Art. 38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNALI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea 4-bis, al primo periodo, sopprimere le parole: << nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5,>>;
- b) all'alinea 4-bis, sopprimere il secondo periodo;
- c) all'alinea 4-bis, al terzo periodo, dopo le parole: << Il docente qualificato esperto>>, aggiungere le seguenti parole: << che non svolge nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, >>;
- d) all'alinea 4-ter, sopprimere le parole: << da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità. >>;
- e) all'alinea 5, sostituire le parole: << e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.>>, con le seguenti parole: << , 387 milioni di euro nell'anno 2031 e 1287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.>>

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

38.15

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMLANI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sopprimere le parole <<che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento>>

38. 16

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sostituire le parole <<che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento >> con le seguenti: <<che comporta anche lo svolgimento di funzioni di tutoraggio, di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica oltre a quelle dell'insegnamento>>.

38.17

38.18

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sostituire le parole <<con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore alle 8mila unità>> con le seguenti: <<in sede di contrattazione collettiva nei limiti del fabbisogno della finanza pubblica e comunque non inferiore almeno al 5 per cento dell'organico di diritto complessivo considerato per ciascun ordine e grado di scuola>>.

Conseguentemente,

al comma 4 ter) sostituire le parole <<nella misura massima di 32 mila unità>> con le seguenti <<nella misura definita in sede di contrattazione collettiva tenendo conto dei limiti derivanti dal rispetto degli obiettivi di finanza pubblica>>.

- b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sostituire le parole <<che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento >> con le seguenti: <<che comporta funzioni di responsabilità in relazione ad attività di progettazione, tutoraggio, formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica oltre a quelle dell'insegnamento.>>
- c) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), al terzo periodo, sostituire le parole <<per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica>> con le seguenti: <<per almeno la durata di due cicli per la scuola secondaria di primo grado e di almeno cinque anni per gli altri ordini e gradi di scuola in cui presta servizio a decorrere dall'anno in cui ha conseguito la suddetta qualifica>>.
- d) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<la valutazione finale è comunque affidata al dirigente della istituzione scolastica in cui presta servizio il docente>>
- e) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4bis, in sede di adeguamento del contratto collettivo, è prevista la selezione straordinaria di un primo contingente di docenti esperti tra i docenti di ruolo in possesso di qualifiche e avanzata preparazione corrispondente al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 bis acquisite in almeno 5 anni di servizio>>.
- f) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 ter), sostituire le parole <<nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto>> con le seguenti <<definite in sede di contrattazione collettiva tenendo conto delle cessazioni riferite al personale docente della scuola e comunque in misura non inferiore almeno al 5 per cento della consistenza dell'organico di diritto considerato per ogni ordine e grado di scuola>>

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

38.18

Atto Senato n. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Emendamento art. 38

RUSSO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

"4-quater. I docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 comma 5 e ai sensi del art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura del 5 per cento dell'organico di diritto, per un triennio a partire dall'anno scolastico 2022-2023, previo conseguimento al termine del triennio di una positiva valutazione da parte del comitato di valutazione secondo i criteri definiti nella contrattazione collettiva, riceveranno una riduzione del 25 per cento degli anni previsti nella fascia stipendiale di appartenenza. Gli stessi docenti sono annualmente retribuiti con il 30 per cento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnate all'istituzione scolastica e sono tenuti a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al superamento della valutazione. È definito in sede di contrattazione di istituto l'importo da assegnare ai docenti che hanno conseguito la valutazione positiva."

Sen. Loredana Russo

38.19

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 38

All'articolo 38 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022» con le seguenti: «è prorogato fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2022/2023»;
- b) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) al secondo periodo, sostituire le parole «570 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «950 milioni per l'anno 2022 e 570 milioni per l'anno 2023».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 380 milioni per l'anno 2022 e a 570 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Sen. Loredana Russo

38.20

A.S. 2685
Emendamento
Art. 38

RAMPI, PARRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo. Le assunzioni a tempo determinato di cui al quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono disposte nell’anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui di cui al presente comma e che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024.»”

38.21

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1.bis . All’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9 bis, sostituire l’ultimo periodo col seguente:

Le graduatorie di merito sono integrate nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con gli aspiranti che hanno superato la prova disciplinare.

Alle predette graduatorie fin o al loro esaurimento è destinato annualmente il 50% dei posti disponibili.”

38.22

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1.bis. All’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9 bis inserire, in fine, il seguente periodo:

“In caso di rinuncia, le graduatorie sono integrate con gli aspiranti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse”. “

38.23

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1.bis. All’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9 bis aggiungere, infine, il seguente periodo:

“Le assunzioni a tempo determinato di cui quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie regionali di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono effettuate nell’anno scolastico 2023/2024. Conseguentemente, ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024”

38.24

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1.bis. “All’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

“La presente disposizione si applica ai docenti destinatari di assunzione da procedure bandite successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge 36/2022.”

38.25

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1.bis. “Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali n. 498 del 28 aprile 2020, n. 499 del 21 aprile 2022 e n. 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1°settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022.”

38.26

A.S. 2685
Emendamento
Art. 38

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali 498 del 28 aprile 2020, 499 del 21 aprile 2022 e 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1° settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38.27

EMENDAMENTO

Art. 38

BERARDI

All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:

1-bis Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

38.28

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44^a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.29

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al terzo periodo, le parole: “gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni 2021, 2022, e a 19,55 milioni annui per gli anni 2023 e 2024”.»

38.30

A.S. 2685
EMENDAMENTO

Art. 38

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

“1-bis. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno 2022, all'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «può essere prorogato fino al 31 dicembre 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «570 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «970 milioni».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38.31

AS 2685

Emendamento

Art.38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. «All'articolo 44, ultimo comma, lettera "l", numero 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, sostituire le parole: << delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 >>, con le seguenti parole: << delle graduatorie provinciali per le supplenze "GPS" di prima fascia costituite ed aggiornate ai sensi del decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 >>.

38.32

AS 2685

Emendamento

Art.38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. All'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», all'alinea «Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo), al comma 2, sostituire le parole <<in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento>>con le seguenti parole: <<in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento congiunto al possesso dei 24 CFU previsti dalla norma.>>

38.33

AS 2685

Emendamento

Art.38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis.1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza per l'anno scolastico 2022/2023, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole: << e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo>>, sono sostituite con le seguenti « può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38.34

EMENDAMENTO

Art. 38

BERARDI

All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:

1-bis - Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

38.35

EMENDAMENTO

Art.38

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.38-bis.

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.»

38.0.1

AS 2685

ARTICOLO 38

EMENDAMENTO

CAUSIN, PACIFICO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 38 bis

(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025. "

38.0.2

A.S. 2685
Emendamento
Art. 38

RAMPI, MALPEZZI, MANCA

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

“Art. 38-bis

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38.0.3

A.S. 2685
Emendamento
Articolo 39

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

39. 1

A.S. 2685
Emendamento
Articolo 39

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I candidati in possesso del titolo di studio per la classe di concorso per cui hanno fatto domanda o titolo equipollente con periodo di servizio 180X3 nella scuola statale di cui uno su specifica classe concorsuale, dopo aver sostenuto la prova orale hanno accesso diretto al percorso di formazione abilitante.

In caso di rinunce nell'anno scolastico 2022-2023 i candidati andranno a ricoprire i posti stabiliti senza ulteriore impegno di spesa. La graduatoria con gli abilitati sarà disponibile per le immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023-2024 con datazione retroattiva al precedente anno.».

3 s. 2

A.S. 2685
Emendamento
Articolo 39

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.».

39.3

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento Art. 39

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame."

Sen. Loredana Russo

33.0.1

A.S. 2685

"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI"

Emendamento art. 39

dopo l'art. 39, inserire il seguente:

“Art. 39-bis

(Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con Decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.
2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.”

conseguentemente

all'art.43, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *dopo la parola "35" aggiungere la parola "39-bis";*
- b) *alla lettera d), sostituire le parole "45 milioni" con le parole "55 milioni".*

Sen. Loredana Russo, Sen. Fabrizio Trentacoste

39.0.2

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N.
115, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA,
EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI"**

Emendamento art. 39

Dopo l'art. 39, inserire il seguente:

“Art. 39-bis

(Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con Decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.
2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.”

Sen. Loredana Russo

39.0.3

EMENDAMENTO

Art.39

GIRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con Decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.
2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti. »

39.0.4

A.S. 2685
Emendamento
Art. 41

PEROSINO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente

Art. 41-bis
(Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze di polizia)

1. Al personale che ricopre gli incarichi di vertice delle Forze di polizia è attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio di importo pari a quello:

- a) del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dei direttori delle Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. Il trattamento economico accessorio di cui al comma 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse definite in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

41.0.1

A.S. 2685

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

EMENDAMENTO

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Art. 41

(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis

(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelari)

5. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo;

Conseguentemente

2) sopprimere i commi 2 e 3;

L. 1.0.2

Emendamento

Articolo 41

PARRINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 41-bis

(Disposizioni urgenti in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. All'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le azioni giudiziarie disciplinate del presente articolo l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.".

41.0.3

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 42

FENU, VANIN, L'ABBATE

Al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;
b) le parole «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;
c) le parole «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».”

42.1

AS 2685

Emendamento

Art. 42

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Sopprimere i commi 1 e 2

42.2

AS 2685
EMENDAMENTO
ART. 42

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Dopo il comma 4, aggiunge i seguenti:

«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* “dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive”, *inserire le seguenti:* “al netto dell’importo delle accise versate direttamente all’erario”.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutati in 130 milioni per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

42.3

A.S. 2685_
Emendamento
Art. 42

EVANGELISTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, *dopo le parole* “dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive”, *inserire le seguenti*: “al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario”.

42.4

EMENDAMENTO

Art. 42

GALLONE

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* “dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive”, *inserire le seguenti:* “al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario”.

42.5

A.S. 2685

Emendamento

Art. 42

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente: "4-*quater*. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di venti milioni di euro."."

42.0.1

EMENDAMENTO

Art. 42

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, ALFREDO MESSINA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO

Al capo VIII "Disposizioni finanziarie e finali", dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Articolo 42-bis

(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei bonus fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili

oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.

49.0.2

A.S 2685 Emendamento

LONARDO

Articolo 42

Al capo VIII "Disposizioni finanziarie e finali", dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Articolo 42-bis

(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";
- b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";
- c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei bonus fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.

42.0.3

A.S 2685 Emendamento

Articolo 42

Al capo VIII "Disposizioni finanziarie e finali", dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Articolo 42-bis

(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei bonus fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.

Sen. CAUSIN Andrea

42.0.4

EMENDAMENTO

Art.42

BERNINI, PAGANO, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, ALFREDO MESSINA, PAPANHEU, PAROLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis. (Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il **30 settembre 2022**, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il **31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre 2022.**".

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.";

b) quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190

42.0.5

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 42

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 42-bis

(Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448".>>.

42.0.6

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 42

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 42-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n 234)

1. All'articolo 1, comma 976, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "sviluppo economico sostenibile locale, istituito" sono inserite le seguenti "dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla Povertà Nel Mediterraneo Mar Nero fondata nella città di Venezia, con la partecipazione della Regione Veneto con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 57,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al capoverso precedente.".»

42.0.7

AS 2685

Emendamento

Art. 42

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“42-bis. 1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa, le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1, le attività espletate nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, non già espletate nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.

L'Agenzia delle Entrate provvede entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a emanare un elenco esaustivo ed esclusivo dei codici ATECO corrispondenti alle imprese che esercitano le attività di cui al comma 1.”

42.0.8

A.S. 2685

Emendamento

Art. 42

PEROSINO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente

Art. 42- bis

1. Per le finalità di cui all'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e al fine di favorire la riduzione del contenzioso tributario, le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate possono avvalersi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, assunto da queste società alla data del 31 dicembre 2010 in attuazione della completa attuazione della riforma prevista dal medesimo decreto.

42.0.9

AS 2685

ART. 42

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Progetto Guaranties Loans Active Management – GLAM)

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito il "Fondo"), anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, AMCO – Asset Management Company S.p.A. (di seguito "AMCO") è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione Europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO. Si applica il comma 1 dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al comma 1 e si applicano i commi 2 e 3, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi 2 e 3 dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in

gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, dopo la sua entrata in vigore, dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 236-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dalla sua entrata in vigore, l'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 (limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h)), 4, 4-bis) e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 7.1, commi 3 (limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti), 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al comma 2-bis, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO

sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze [, sentito il Ministro dello sviluppo economico,] possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'entrata in vigore delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.»

42.0.10

EMENDAMENTO

Art. 42

PELLEGRINI Marco, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

- a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2022;
- b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 ottobre 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 ottobre 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 15 novembre 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

(42.0.11)

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

42.0.11

A.S. 2685
EMENDAMENTO

ART. 42

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo ¹¹²8, è inserito il seguente:

Art. 42 bis

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 2° gennaio 2023 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi precedentemente sospesi e non versati per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto - legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di

ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato degli anni 2020 e 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

42.0.12

A.S. 2685
EMENDAMENTO
Art. 42

GUIDOLIN, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cui domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori sia stata rigetta a causa di forza maggiore o a cui sia stato riconosciuto un indennizzo parziale, possono presentare entro il 30 ottobre 2022 la richiesta per il riesame della domanda.
2. I soggetti interessati presentano la richiesta di riesame di cui al comma 1, esclusivamente in via telematica, utilizzando il sito istituzionale del Fondo Indennizzo Risparmiatori.
3. Gli importi di cui all'articolo 1, comma 493, della citata legge 145 del 2018, stanziati e non utilizzati, sono ripartiti in misura proporzionale tra i soggetti di cui al comma 494 della medesima legge già destinatari della misura.»

42.0.13

A.S. 2685

EMENDAMENTO

ART. 42

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo ^{h2} è inserito il seguente:

Art. 42 bis

(Concorso nella violazione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 121, comma 6 del decreto – legge del 19 maggio 2020, n. 34, il concorso nella violazione si verifica esclusivamente allorquando siano contestualmente presenti i seguenti elementi: una pluralità di soggetti agenti; la realizzazione di una fattispecie di reato; il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; la piena consapevolezza di contribuire, con la propria partecipazione, alla realizzazione di un reato. Il cessionario e il fornitore che ha concesso lo sconto non concorrono in ogni caso alla violazione qualora nell'espletamento dell'attività di controllo finalizzata all'acquisizione del credito non siano consapevoli, in relazione al livello di diligenza utilizzato nell'effettuare tale attività, di partecipare alla realizzazione di un reato. In tale ipotesi il cessionario e il fornitore che ha concesso lo sconto non sono responsabili in solido con il soggetto cedente.

42.0.14

AS 2685

ART. 42

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.»

42.0.15

A.S. 2685

Emendamento

Art. 42

MANCA, ERRANI, PARRINI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego, del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, nonché le relative modalità, condizioni e procedure, anche con riferimento alla specialità dei profili economici attinenti all'impiego del personale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

42.0.16

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 42

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Pantelleria Lampedusa e Linosa)

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'articolo 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

42.0.17

AS 2685

EMENDAMENTO

ART. 42

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

42.0.18

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

DE PETRIS, ERRANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 43 bis

(Delega in materia di riordino della tassazione degli extra profitti)

Il Governo è delegato ad emanare un provvedimento d'emergenza in materia di riordino della tassazione straordinaria degli extra profitti come definiti dall'articolo 37 del DL 21 del 2022, al fine di elevare il gettito complessivo del provvedimento fino a concorrenza con il livello degli extra profitti individuati. Il provvedimento sarà informato secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

1) Estensione dei soggetti passivi dell'imposta a tutte le imprese operanti in settori che possono aver fruito di opportunità di mercato derivanti dall'incremento dei prezzi al consumo.

2) Definizione di:

a) un nuovo periodo in cui verificare e definire la presenza di un incremento del saldo tra operazioni attive e passive;

b) l'ammontare di adeguate franchigie in termini assoluti e percentuali;

c) aliquote che assicurino la destinazione degli extra profitti così individuati al “Fondo emergenziale per i costi energetici”.

3) Definizione delle modalità di riscossione e di procedure di accertamento rafforzate, anche attraverso un incremento delle unità di lavoro della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate a questo fine destinate.

Il maggiore gettito derivante dal presente articolo, dovrà essere assegnato al “Fondo emergenziale per i costi energetici” finalizzato ad incrementare, per il 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati.

43.0.1

A.S. 2685
Emendamento
Art. 43

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Articolo 43-bis
(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione."

43.0.2

AS 2685

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 43-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

43.0.3